

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni

Revisione	Data	Descrizione	Approvato da
0	06.05.2022	Prima stesura	Determina Amministratore Unico
1	26.03.2024	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

[approvato in data 26 marzo 2024]

Indice

INDICE.....	2
INTRODUZIONE	10
PARTE GENERALE	11
1. DEFINIZIONI	11
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	13
2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.....	13
2.1.1. Premessa.....	13
2.1.2. I Reati-presupposto	15
2.1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità all'Ente: i criteri oggettivi.....	17
2.1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità all'Ente: i criteri soggettivi.....	18
2.1.5. La Responsabilità da reato nei gruppi di imprese	20
2.1.6. Le sanzioni per l'ente	20
2.2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001.....	21
2.3. CONFINE TERRITORIALE CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO	23
3. MODELLO DI GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	24
3.1. PLT HOLDING S.R.L.	24
3.2. LA GOVERNANCE DI PLT HOLDING	25
3.3. GLI STRUMENTI DI GOVERNO DI PLT HOLDING	26
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	26
4.1. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI PLT HOLDING S.R.L.	26
4.2. OBIETTIVI E FINALITÀ	27
4.3. I PRINCIPI ISPIRATORI	27

4.4. DESTINATARI	28
4.5 COSTRUZIONE DEL MODELLO	28
4.5.1. Fase di risk assessment macro	30
4.5.2. Fase di risk assessment micro	30
4.5.3. Fase di gap analysis e piano delle azioni	32
4.5.4. Fase di implementazione.....	33
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
5.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI	33
5.2 COMPOSIZIONE DELL'OdV DI PLT HOLDING S.R.L.	33
6. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	34
7. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023.....	34
7.1 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	35
7.1.1. Premessa	35
7.1.2. Sanzioni nei confronti del personale dipendente non dirigente.....	37
7.1.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti	38
7.1.4. Sanzioni nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo	39
7.1.5. Sistema sanzionatorio per fornitori, partner e collaboratori esterni	39
7.1.6. Misure a tutela del sistema interno di segnalazione delle violazioni.....	40
8. VERIFICHE PERIODICHE	40
9. MODELLO E CODICE ETICO	40
10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	41
11. <u>ALLEGATI:</u>	
<i>Allegato 1 : Codice Etico</i>	
<i>Allegato 2 : Sistema Disciplinare</i>	
<i>Allegato 3 : Statuto dell'Organismo di Vigilanza</i>	
<i>Allegato 4: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	
<i>Allegato 5 : Principi Generali di Comportamento</i>	
<i>Allegato 6: Policy Whistleblowing</i>	

PARTE SPECIALE	42
PREMESSA	42
PARTE SPECIALE “A”: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL SUO PATRIMONIO	43
1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL SUO PATRIMONIO (ARTT. 24-25 D. LGS. 231/2001)	43
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL SUO PATRIMONIO	48
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	49
4. PROTOCOLLI.....	51
4.1. <i>Protocolli obbligatori</i>	51
4.2. <i>Protocolli sostituibili</i>	52
4.3. <i>Protocolli specifici per attività strumentali</i>	57
PARTE SPECIALE “B”: REATI SOCIETARI	60
1. REATI SOCIETARI (ART. 25 <i>TER</i> D. LGS. 231/2001)	60
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI SOCIETARI	66
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	67
4. PROTOCOLLI	70
PARTE SPECIALE “C”: REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	72
1. REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 <i>QUATER</i> D. LGS. 231/2001)	72
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	79
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	80
4. PROTOCOLLI	80
PARTE SPECIALE “D”: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	82
1. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 <i>QUINQUIES</i> D. LGS. 231/2001)	82
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	85
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	86

4. PROTOCOLLI	87
PARTE SPECIALE “E”: REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	88
1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 <i>SEPTIES</i> D. LGS. 231/2001)	88
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	89
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	90
4. PROTOCOLLI	91
PARTE SPECIALE “F”: RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	93
1. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 <i>OCTIES</i> D. LGS. 231/2001)	93
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	96
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	96
4. PROTOCOLLI	99
PARTE SPECIALE “G”: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	104
1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 <i>BIS</i> D. LGS. 231/2001)	104
2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI ...	108
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	109
4. PROTOCOLLI	109
PARTE SPECIALE “H”: DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	113
1. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 <i>TER</i> D. LGS. 231/2001)	113
2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	116
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	117
4. PROTOCOLLI	118

PARTE SPECIALE “I”: REATI AMBIENTALI	122
1. REATI AMBIENTALI (ART. 25UNDECIES D. LGS. 231/2001)	122
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI AMBIENTALI	130
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	131
4. PROTOCOLLI	132
PARTE SPECIALE “L”: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	136
1. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25NOVIES D. LGS. 231/2001)	136
2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	140
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	140
4. PROTOCOLLI	141
PARTE SPECIALE “M”: REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	142
1. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25BIS D. LGS. 231/2001) ...	142
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	145
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	145
4. PROTOCOLLI	147
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	147
PARTE SPECIALE “N”: DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	147
1. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25BIS.1 D. LGS. 231/2001)	147
2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	150
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	151
4. PROTOCOLLI	151
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	152
PARTE SPECIALE “O”: REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	153
1. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	

ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 <i>DECIES</i> D. LGS. 231/2001)	153
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	153
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	154
4. PROTOCOLLI	155
PARTE SPECIALE "P": REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	156
1. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 <i>DUODECIES</i> D. LGS. 231/2001)	156
2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	157
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	157
4. PROTOCOLLI	158
PARTE SPECIALE "Q": REATI IN MATERIA DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	160
1. REATI IN MATERIA DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 <i>QUATER.1</i> D. LGS. 231/2001)	160
2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE	160
PARTE SPECIALE: REATI TRANSNAZIONALI LEGGE N. 146/2006	160
PARTE SPECIALE "R" REATI TRIBUTARI (ART. 25- <i>QUINQUESDECIES</i> , D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 157/2019 E DAL D. LGS. N. 75/2020].....	164
1. REATI TRIBUTARI (ART. 25- <i>QUINQUESDECIES</i> , D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 157/2019 E DAL D. LGS. N. 75/2020]	164
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI	166
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	167
4. PROTOCOLLI	167
5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	168
PARTE SPECIALE "S" REATO DI CONTRABBANDO (ART. 25- <i>SEXIESDECIES</i> , D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 157/2019 E DAL D. LGS. N. 75/2020]	168
1. REATO DI CONTRABBANDO ART. 25- <i>SEXIESDECIES</i> , D. LGS. N. 231/2001 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 157/2019 E DAL D. LGS. N. 75/2020]	168

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CONTRABBANDO	169
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	169
4. PROTOCOLLI	170
PARTE SPECIALE “T” REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES EX D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 167/2017 e modificato dal D. LGS. N. 21/2018).....	170
1. REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES EX D. LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 167/2017 e modificato dal D. LGS. N. 21/2018)]	170
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CONTRABBANDO	171
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	171
4. PROTOCOLLI	171
PARTE SPECIALE “U” DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES ex D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 22 del 9 marzo 2022 e MODIFICATO DALLA LEGGE N. 6 del 22 gennaio 2024]	172
1. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES ex D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 22 del 9 marzo 2022 e MODIFICATO DALLA LEGGE N. 6 del 22 gennaio 2024]	172
2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE	174
PARTE SPECIALE “V” RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 – DUODEVICIES ex D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO dalla LEGGE N. 22 del 9 marzo 2022].....	174
1. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 – DUODEVICIES ex D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO dalla LEGGE n. 22 del 9 marzo 2022]	175
2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE	175
PARTE SPECIALE “Z” FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES ex D. LGS. 231/01).....	176
1. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES ex D. LGS. 231/01).....	176

2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE	176
--	------------

INTRODUZIONE

Il presente documento sintetizza i principi e i Protocolli del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da PLT HOLDING s.r.l. (di seguito la “Società” o “PLT HOLDING”) con delibera dell’Amministratore Unico del 6 maggio 2022 e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 marzo 2024.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è volto a prevenire la commissione dei reati che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società, qualora posti in essere nell’interesse/vantaggio dell’Ente stesso.

PLT HOLDING ritiene che l'adozione di tale Modello, unitamente all’emanazione del Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di Legge, un ulteriore valido strumento affinché tutti i collaboratori della Società e tutti i soggetti con cui la Società interagisce (clienti, fornitori, *partner*, ecc.) seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etico-sociali cui si ispira PLT HOLDING nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni trovano applicazione nella presente Parte Generale, nonché nelle singole Parti Speciali.

Aree a Rischio: aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini sostanziali, il rischio di commissione degli illeciti e dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Codice dell'Ambiente: Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari: Organi Sociali, collaboratori mandatarî, procuratori, *outsourcer* e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento della propria attività.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.

Enti: organizzazioni di persone o di beni che assumono una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico, ivi comprese organizzazioni con personalità giuridica (es.: società di capitali) e organizzazioni prive della stessa (es.: società di persone).

Esponenti Aziendali: Amministratori, Sindaci, Revisori.

Fornitori: fornitori di beni e prestatori d'opera e servizi di natura intellettuale e non, non legati alla Società da vincolo di subordinazione, ivi inclusi i consulenti.

Linee Guida: linee guida adottate da associazioni rappresentative degli Enti per la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o Modello: modello di organizzazione, gestione e controllo previsto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Organo Amministrativo: Consiglio di Amministrazione.

Organi Sociali: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo, di natura collegiale preposto alla vigilanza sul funzionamento e dell'osservanza del Modello, ex art. 6 D. Lgs. 231/2001.

Partner: controparti contrattuali con le quali la Società addivenga a una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (es.: consorzi, agenzia, *joint venture*).

Personale Apicale: soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/2001, ovvero soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Società o di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri componenti l'Organo Amministrativo e gli eventuali institori e procuratori.

Personale sottoposto ad altrui direzione: soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione e/o la vigilanza del Personale Apicale.

PLT energia s.r.l.: holding di partecipazioni capogruppo del Gruppo PLT energia s.r.l., nonché sub - holding del Gruppo PLT HOLDING.

Protocolli Preventivi o Protocolli: misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello al fine di prevenire la realizzazione di illeciti e reati.

Pubblica Amministrazione o P.A.:

- Stato e Amministrazione Statale;
- Enti Pubblici: per Ente Pubblico si intende l'Ente così definito dalla Legge o sottoposto a un sistema di controlli pubblici, all'ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca degli amministratori, nonché l'Amministrazione dell'Ente stesso. L'Ente Pubblico è in genere caratterizzato dalla partecipazione dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale o dalla costituzione a iniziativa pubblica. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi Enti Pubblici le Ferrovie dello Stato, Autostrade s.r.l., ecc.;
- Pubblico Ufficiale: per Pubblico Ufficiale si intende colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai sensi dell'art. 357 c.p., agli effetti della Legge penale è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi;
- Incaricato di Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. e agli effetti della Legge penale, per Incaricato di Pubblico Servizio si intende colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. A sua volta, per pubblico servizio si intende l'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Si specifica che la locuzione "a qualunque titolo" deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale e regolare investitura – Incaricato di Pubblico Servizio di fatto. Non rileva, infatti, il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il soggetto che esplicita il servizio.

Reati-presupposto o Reati: le fattispecie di reato a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Sistema Sanzionatorio e Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello.

Società: PLT HOLDING s.r.l.

TULD: testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale del 23 gennaio 1973 n. 43, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973.

Unità Produttiva: stabilimento o struttura della Società finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Vertice: Organo Amministrativo.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

2.1.1. Premessa

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto, per la prima volta nell'ordinamento italiano, la responsabilità in sede penale degli Enti per fatti commessi nell'esercizio delle attività degli Enti stessi, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Con detto Decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche, società e associazioni ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già aderito da tempo, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

L'ampliamento della responsabilità di cui al Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti e, quindi, gli interessi economici dei Soci, i quali, fino all'entrata in vigore della Legge in esame, non pativano alcuna conseguenza dalla realizzazione di reati commessi nell'interesse/vantaggio della società da persone fisiche che ricoprivano posizioni apicali e rivestivano

funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitavano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti poc'anzi indicati.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto il principio di personalità della responsabilità penale lasciava gli Enti indenni da conseguenze sanzionatorie diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente. Sul piano delle conseguenze penali, infatti, solo gli artt. 196-197 c.p. prevedevano (e prevedono tuttora) un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso di insolvenza dell'autore materiale del fatto.

L'innovazione normativa, perciò, è di grande rilevanza, in quanto, a oggi, né l'Ente, né i Soci delle società o associazioni possono dirsi estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio dell'Ente. In questi casi, alla responsabilità penale personale di chi ha commesso il Reato si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'Ente a vantaggio del quale o nel cui interesse è stato commesso il Reato.

In sostanza, si tratta di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancora propria ed esclusiva della persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa relazione al D. Lgs. 231/2001 fa riferimento alla "nascita di un *tertium genus* che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo", dal momento che "tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della Legge Delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo" vigente nel nostro ordinamento.

Sta di fatto che, con la normativa in commento, viene introdotta la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo all'Ente a cui è riconducibile la persona fisica che ha commesso il Reato. In pratica, se tecnicamente non si può parlare di una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, la responsabilità in questione è molto più prossima alla natura penalistica che ad altra.

Alla luce dell'aggiornamento avvenuto a marzo 2014 ed approvato dal Ministero della Giustizia in via definitiva in data 21 luglio 2014, avente ad oggetto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 elaborate da Confindustria, nonché dell'entrata in vigore della L. 186/2014 che, all'art. 3 comma 5, ha ampliato le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del D. Lgs 231/01 con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 648 ter 1 c.p. nonché con l'ulteriore ricezione della L. 68/2015 con cui è stato introdotto nel Libro II del codice penale, il Titolo VI bis che raccoglie i nuovi reati ambientali c.d. "Ecoreati" non considerati più meri illeciti ma veri e propri delitti.

2.1.2. I Reati-presupposto

La commissione di un reato deve essere considerata come un presupposto per l'attribuzione della responsabilità all'Ente e, specificamente, il reato deve essere commesso nell'ambito dell'attività di impresa. Ciò significa che non ogni reato previsto dalla Legge fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli puntualmente individuati dal D. Lgs. 231/2001.

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24-25), si riferiva ai soli reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico frode nelle pubbliche forniture, a cui si sono aggiunti: turbata libertà degli incanti e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente (art. 24 D. Lgs 231/01 introdotti con D.L. n. 105/2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, e abuso d'ufficio (art. 25 D. Lgs 231/01 modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020), traffico di influenze illecite (art. 25 D. Lgs 231/01 introdotto dalla L. 3/2019), ponendosi pertanto l'obiettivo di sanzionare soprattutto condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività di impresa.

Nel corso degli anni l'elenco dei cosiddetti Reati-presupposto si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività di impresa. Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultimo i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata: reati in tema di falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ex art. 25bis D. Lgs. 231/2001, introdotto con D. Legge 350/2001 convertito in Legge 409/2001), delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25-bis. Legge n. 99/2009), reati societari (ex art. 25ter D. Lgs. 231/2001, introdotto con D. Lgs. 61/2002, modificato dalla Legge N. 190/2012, dalla Legge 69/2015 e successivamente dal D. Lgs. n.38/2017 e da D. Lgs. n.19 del 2 marzo 2023), reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (ex art. 25quater D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 7/2003), delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ex art. 25quater D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 7/2006), delitti contro la personalità individuale (ex art. 25quinquies D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 228/2003 e modificato dalla Legge n. 199/2016), reati di *market abuse* (ex art. 25sexies D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 62/2005) e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) (articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021),

reati transnazionali (Legge n. 146/2006), reati connessi alla materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 25septies D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 123/2007), reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori (ex art. 25octies D. Lgs. 231/2001, introdotto con D. Lgs. 231/2007, modificato dalla Legge n. 186/2014 e da D. Lgs. n. 195 del 18 novembre 2021 e D. Legge n. 105/2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023), reati informatici e di trattamento illecito dei dati (ex art. 24bis D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 48/2008, e modificato dai D. Lgs. N.7 e n. 8/2016 e dal D. Legge n. 105/2019), delitti di criminalità organizzata (ex art. 24ter D. Lgs. 231/2001, introdotto con L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015 e da D. Lgs. N.19 del 2 marzo 2023), delitti contro l'industria e il commercio (ex art. 25bis1 D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 99/2009), reati in materia di diritto d'autore (ex art. 25novies D. Lgs. 231/2001, introdotto con Legge 99/2009 modifiche agli artt. 171 – ter abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. e all'art. 174-ter Legge sulla protezione del diritto d'autore Legge 93 del 14 luglio 2023), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (ex art. 25decies D.lgs. 231/2001, introdotto con Legge n. 116/2009), reati ambientali (ex art. 25undecies D.lgs. 231/2001, introdotto con D. Lgs. 121/2011, modificato dalla Legge n. 68/2015 e da D. Lgs. n. 21/2018), abbandono rifiuti inserito dall'Art. 255 D. Lgs 152/2006, inquinamento ambientale modifica Art. 452 – bis c.p., disastro ambientale art. 452 – quater c.p. introdotti con D.L. n. 105/2023 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023), reati concernenti al traffico di migranti: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25duodecies D. Lgs. 231/2001, introdotto con D. Lgs. 109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017 e dal Decreto del 3 febbraio 2023), razzismo e xenofobia (art. 25 - terdecies aggiunto dalla Legge n. 167/2017 e modificato dal D. Lgs. n. 21/2018), frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - quaterdecies D. Lgs. 231/01) reati tributari (art.25-quinquedecies D.lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 157/2019 e modificato dal D. Lgs. n.75/2020), contrabbando (art. 25 – sexiesdecies D. Lgs. n. 75/2020), disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25 – septiesdecies, introdotto da Legge n. 22 del 09 marzo 2022 modificato dalla Legge n. 6 del 22 gennaio 2024), riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 – duodevicies, introdotto da Legge n. 22 del 09 marzo 2022). La responsabilità dell'Ente si configura anche in relazione a Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato. Allo stesso modo, la responsabilità dell'Ente si configura quando le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto siano

integrate al solo stadio di tentativo. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nel caso in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità all'Ente: i criteri oggettivi

Affinché vi sia un'attribuzione in concreto di responsabilità in capo all'Ente occorre che siano soddisfatti alcuni criteri di carattere oggettivo e altri di carattere soggettivo.

L'art. 5 D. Lgs. 231/2001 pone tre criteri di natura oggettiva, in base ai quali è possibile attribuire all'Ente la responsabilità di un Reato commesso nell'esercizio dell'attività tipica. Di seguito vengono riportati i criteri in questione.

1. Il Reato è stato commesso nell'interesse/vantaggio dell'Ente: il criterio in esame pone due condizioni tra loro alternative per l'attribuzione della responsabilità, entrambe caratterizzate dal rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del Reato si propone con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intenda specificamente agire per il profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

2. Gli autori del Reato sono persone fisiche che ricoprono una posizione apicale all'interno dell'Ente, oppure una posizione subordinata ai primi: la seconda categoria in questione non pone particolari problemi di individuazione, trattandosi, in buona sostanza, dei prestatori di lavoro subordinato. Più complessa, invece, è l'individuazione dei soggetti di cui alla prima categoria. La normativa definisce i soggetti che ricoprono una posizione apicale come coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, ovvero soggetti che coincidono con le figure degli Amministratori e dei Direttori Generali. Tuttavia, simili funzioni possono essere ricoperte in via derivativa attraverso la cosiddetta delega di funzioni e quindi anche il soggetto delegato, seppur legato all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare nella categoria dei soggetti che ricoprono posizioni apicali. D'altro canto, la normativa identifica la posizione apicale anche in colui che esercita tali funzioni limitatamente a un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; con il che, la categoria è ulteriormente allargata a soggetti, formalmente prestatori di lavoro, che eseguono la loro attività al di sotto del vertice aziendale ordinario. Soprattutto, la normativa coinvolge nella categoria in esame i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'Ente e, con tale

espressione, pare debba intendersi non solo la figura dell'Amministratore di fatto, ma anche quella, ad esempio, del Socio non amministratore che, detenendo la maggioranza assoluta delle azioni, è in condizione di determinare in modo significativo la politica aziendale.

3. Gli autori del Reato non hanno agito nell'esclusivo interesse proprio e di terzi: si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del Reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il Reato e l'Ente medesimo e quindi la rimproverabilità di quest'ultimo. In una simile situazione sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l'Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra descritto. Tuttavia, se l'autore del Reato ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane responsabile del Reato.

2.1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità all'Ente: i criteri soggettivi

Una mera riconducibilità oggettiva all'attività d'impresa non è sufficiente perché si configuri la responsabilità dell'Ente; infatti, è necessario anche un intervento specifico dell'Ente e cioè il Reato deve essersi realizzato come espressione della politica aziendale e, perciò, deve essere attribuibile ai soggetti in posizione apicale, oppure deve derivare da una colpa di organizzazione e, in questo senso, deve essere attribuibile oggettivamente ai subordinati.

Innanzitutto, occorre che la commissione dei reati avvenga da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati. In particolare, gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 pongono i criteri di natura soggettiva perché si configuri la responsabilità dell'Ente.

1. Gli autori del Reato sono soggetti in posizione apicale e il Reato è espressione della politica d'impresa: qualora il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'Ente, la Legge presuppone che la commissione del Reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e quindi ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. Ciò implica un'inversione dell'onere della prova e, inoltre, la stessa prova è vincolata a specifici parametri. In altri termini, è l'Ente che deve fornire la prova della sua "innocenza" e questa prova deve consistere nel fatto che:

- prima della commissione del Reato, l'Ente abbia adottato e attuato in maniera efficace il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire il Reato di cui è causa;
- l'ente abbia istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- l'autore del Reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
- l'Organismo di Vigilanza abbia svolto in modo adeguato i propri compiti.

Dunque, quando il Reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, perché si configuri la responsabilità dell'Ente, occorre un *quid pluris* e cioè l'assenza di una situazione organizzativa tesa a impedire il Reato.

2. Gli autori del Reato sono soggetti in posizione subordinata e il Reato è espressione della violazione degli obblighi di direzione e vigilanza: qualora il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'Ente, la responsabilità dell'Ente è connessa alla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza del subordinato. Non sussiste alcuna violazione qualora l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione del Reato.

Contrariamente da quanto esaminato con riferimento ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del Modello integra una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'idoneità del Modello stesso spetta a controparte. Anche in questo caso il Legislatore tipizza il contenuto del Modello, stabilendo che questo deve prevedere:

- misure idonee a garantire che l'attività aziendale venga svolta nel rispetto della Legge;
- misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio;
- verifiche periodiche sul suo funzionamento e modifiche strutturali in caso di violazione alle prescrizioni ivi contenute o in caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni. Dunque, quando il Reato è commesso da un subordinato, perché si configuri la responsabilità dell'Ente, occorre un *quid pluris* e cioè un *deficit* di direzione e vigilanza.

In secondo luogo, l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Se l'interesse manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'impresa non è responsabile.

Nella codificazione di tale criterio di imputazione, emerge il concetto di "vantaggio - interesse" come volontà della persona fisica di agire contro l'impresa o contro l'interesse di questa o come condotta inosservante di norme cautelari (es. reati in materia di sicurezza e quindi risparmio dei costi o incremento nella produttività sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici).

Infine, occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche nella forma di "tentativo" (art. 26 D.lgs. 231/01) cioè quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

2.1.5. La Responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Il decreto 231 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente ad un gruppo di imprese.

L'ordinamento giuridico considera unitariamente il gruppo solo nella prospettiva economica. Nella prospettiva del diritto, esso risulta privo di autonoma capacità giuridica e costituisce un raggruppamento di enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche.

Non essendo a sua volta un ente, il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del decreto 231.

Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del decreto 231.

Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

Perché una società del gruppo sia ritenuta responsabile da reato, occorre che l'illecito commesso nella controllata abbia recato una specifica e concreta utilità - effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale - alla controllante o a un'altra società del gruppo.

Ferme le considerazioni finora svolte, la holding/controlante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- (i) sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- (ii) persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583/2011), provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono rilevare:

- direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- coincidenza tra i vertici della holding e quelli della controllata (cd. interlocking directorates): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

2.1.6. Le sanzioni per l'ente

In caso di illecito commesso a vantaggio o nell'interesse dell'Ente è sempre prevista una sanzione pecuniaria applicata per quote non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, dove il valore di ciascuna quota è stabilito in un minimo di Euro 258 e un massimo di Euro 1.549.

Nei casi più gravi, alle sanzioni pecuniarie si aggiungono le misure interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In taluni casi sono previste ulteriori sanzioni, quali la confisca del prezzo o del profitto del Reato e la pubblicazione della sentenza di condanna sui giornali unitamente, su disposizione del giudice, all'affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

2.2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto, tuttavia, una forma specifica di esimente da detta responsabilità, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001. In particolare, l'Ente deve dimostrare che:

- a) l'Organo Amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi, implementati secondo la previsione del novellato art. 6 comma 2-bis e ss;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Va sottolineato, in proposito, che l'esonero dalla responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità e, a tal fine, devono essere contestualizzate e specificamente calibrate sul rischio Reato proprio dell'Ente, così da fissare regole di condotta volte a prevenire la commissione di determinati Reati. Inoltre, è di fondamentale importanza che i modelli vengano effettivamente attuati.

In altri termini, la concreta struttura che l'Ente deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento.

La specifica colpevolezza dell'Ente si configura quando il Reato commesso da un suo organo o sottoposto rientra in una decisione imprenditoriale, ovvero quando esso è conseguenza del fatto che l'Ente medesimo non si è dotato di un modello di organizzazione idoneo a prevenire i Reati del tipo di quello verificatosi o, ancora, che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo.

Il Modello si può quindi definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi responsabilità e poteri, funzionale alla diligente gestione di un sistema di monitoraggio e controllo dei processi sensibili al fine di prevenire, all'interno di tali processi, la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Il Modello deve quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività a rischio Reato;
- 2) prevedere specifici Protocolli per la prevenzione dei Reati;
- 3) individuare, al fine della prevenzione dei Reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- 4) prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In buona sostanza, l'idoneità del Modello presuppone una corretta ricognizione delle Aree a Rischio e impone la procedimentalizzazione delle attività dell'Ente, funzionale a prevenire la commissione del Reato. Inoltre, il Modello deve essere supportato da un'opera efficace di controllo sul suo funzionamento, operato da specifico organo di vigilanza, e da adeguato supporto sanzionatorio interno.

Infine, il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni al riguardo. Resta inteso che l'Ente, per meglio perseguire il fine di prevenire i Reati, può anche discostarsi dai codici di comportamento di cui sopra qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano, senza che per questo si possano dare per non adempiuti i requisiti necessari per la redazione di un valido Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2.3 Confine Territoriale circa l'applicazione della responsabilità da reato

L'articolo 4 del decreto 231 disciplina i reati commessi all'estero. Prevede che gli enti aventi sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Quanto all'ambito di applicazione della disposizione in esame, è soggetto alla normativa italiana - quindi anche al decreto 231 - ogni ente costituito all'estero in base alle disposizioni della propria legislazione domestica che abbia, però, in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

Ne deriva il problema del riconoscimento da parte dell'ordinamento italiano dell'efficacia esimente dei modelli organizzativi adottati in base a leggi straniere. Tali modelli potranno ritenersi idonei a spiegare efficacia esimente laddove rispondano ai requisiti previsti dal decreto 231 e risultino efficacemente attuati (con particolare riferimento all'ipotesi di società controllate con sede all'estero, si veda il successivo paragrafo).

Infine, occorre dare atto che la Legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'articolo 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;

2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:

(i) commessa in più di uno Stato;

(ii) commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

(iii) commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;

(iv) commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

3. MODELLO DI GOVERNANCE E IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

3.1. PLT HOLDING s.r.l.

PLT HOLDING s.r.l.: è una holding di partecipazioni con la missione di generare valore attraverso la gestione delle sue controllate.

Si riporta di seguito il dettaglio delle società partecipate alla data di redazione del presente Modello:

PLT energia s.r.l.: con sede in Milano, Via Chiaravalle 7/9 20122, Capitale Sociale euro 10.000,00

La società svolge attività di sub-holding tramite l'assunzione di partecipazioni in società, enti, imprese, ecc. nel settore eolico e fotovoltaico.

PLT S.p.A.: con sede in Milano, Via Chiaravalle 7/9 20122 Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.

La società svolge attività di sub-holding tramite l'assunzione di partecipazioni in società, enti, imprese.

GREEN BOY s.r.l.: con sede in Milano, Via Chiaravalle 7/9 20122 , Capitale Sociale euro 100.000,00 i.v.; la società, costituita nel corso dell'esercizio 2021, svolge attività di ricerca, di sviluppo, di produzione e di commercializzazione di servizi e prodotti innovativi ad alto valore tecnologico in Italia e all'estero nel settore dei veicoli endotermici, ibridi ed elettrici di qualsiasi tipo.

TELESAFE energy s.r.l. con sede in Milano, Via Chiaravalle 7/9 20122, Capitale Sociale euro 93.000,00 i.v.; la società svolge attività di realizzazione di sistemi, di reti e di impianti di produzione, cogenerazione, distribuzione e/o cessione di energia, utilizzando fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili, nonché la relativa progettazione, studio e finanziamento;

PLT Tower s.r.l. con sede in Milano, Via Chiaravalle 7/9 20122, Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v.

La società svolge attività di acquisto e la alienazione e in generale il commercio, di beni immobili destinati a qualsiasi uso e di diritti sugli stessi.

La Società, alla data di redazione del presente aggiornamento del modello ha n. 2 dipendenti diretti.

Ciò premesso, si precisa infatti che ad oggi:

- PLT energia fornisce e/o può fornire alla Società, anche attraverso sub-appalti di servizi, le c.d. funzioni di governance e supporto, quali Legale, IT, Amministrazione, Finanza e Controllo, Tesoreria, Servizi generali, Risorse Umane, Acquisti e Qualità.

Attualmente, quindi, molte attività vengono fornite alla Società da PLT energia o da fornitori di servizi esterni, attraverso la stipulazione di contratti di servizi che regolano formalmente le prestazioni di servizi, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi, determinati sulla base dei prezzi di mercato.

3.2. La Governance di PLT HOLDING

Il sistema di corporate governance di PLT HOLDING è così articolato:

- Assemblea dei Soci: L'Assemblea è competente a decidere sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto della Società. Per le modalità di convocazione e di decisione dei soci si rinvia a quanto previsto dallo Statuto.

- Consiglio di Amministrazione: attualmente composto da tre membri.

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque membri. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limite alcuno, salvo quanto disposto inderogabilmente dalla Legge e dallo Statuto, nonché nei limiti dei poteri conferiti ai singoli consiglieri dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Per le modalità di convocazione, deliberazione, poteri del CdA si rinvia allo Statuto Societario che qui si intende integralmente richiamato.

- Organo di Controllo:

Attualmente la Società ha nominato un revisore unico.

I Soci hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

3.3 Gli strumenti di Governo di PLT HOLDING

PLT HOLDING si è dotata quindi di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società quali:

(i) Statuto: che, conformemente a quanto previsto dalla Legge, contempla diverse previsioni relative al governo della società ed al corretto svolgimento delle sue funzioni.

4. II MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Adozione del Modello da parte di PLT HOLDING s.r.l.

PLT HOLDING, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della Società, delle aspettative degli *stakeholder*, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 sulla base delle proprie specificità in relazione alle attività svolte dalla Società.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che, al di là delle prescrizioni normative (che indicano il Modello stesso come facoltativo e non obbligatorio), il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire la commissione di illeciti e reati.

4.2. Obiettivi e finalità

L'adozione del Modello è finalizzata, da un lato, a far sì che Soci, Amministratori, Fornitori di PLT HOLDING abbiano piena consapevolezza delle disposizioni e delle relative conseguenze del D. Lgs. 231/2001 e, dall'altro lato, grazie ai Protocolli identificati e all'attività di vigilanza istituita, a poter prevenire e/o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione di reati definiti nel Decreto. In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone i seguenti obiettivi:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e soprattutto in coloro che operano nelle Aree a Rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, in illeciti passibili di sanzioni penali e amministrative, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti di PLT HOLDING;
- condannare vigorosamente qualsiasi forma di comportamento illecito, in quanto sempre e comunque contraria, oltre che alla disposizione di Legge, anche ai principi etico-sociali cui PLT

HOLDING intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;

- intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di illeciti e reati, grazie a un'azione di monitoraggio delle Aree a Rischio.

4.3. I principi ispiratori

PLT HOLDING ha predisposto il Modello sulla base dei principi di seguito elencati.

1. **Ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua:** per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. Detto principio tende ad assicurare che tutte le operazioni aziendali siano autorizzate a un predefinito livello e che siano supportate da adeguata documentazione, tale da garantire la trasparenza delle operazioni stesse e da facilitarne in ogni momento la verifica.
2. **Nessuno può gestire in autonomia un intero processo aziendale:** il sistema deve garantire l'applicazione del principio di segregazione dei ruoli, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere posta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente e protocolla l'operazione.
3. **A nessuno possono essere conferiti poteri illimitati.**
4. **I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.**
5. **I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.**

PLT HOLDING adotta un sistema **di deleghe e poteri** perfettamente coerente con le responsabilità organizzative assegnate. In particolare, ogni operazione aziendale e, in particolare, le operazioni relative alle Aree a Rischio sono state proceduralizzate e per ciascuna di esse è stata elaborata una chiara e intuitiva matrice di responsabilità/attività.

6. **I controlli devono essere documentati:** il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

4.4. Destinatari

Sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano in Italia e all'estero per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di PLT HOLDING.

Tra i Destinatari sono annoverati i membri del Consiglio di Amministrazione, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i consulenti esterni, i collaboratori, i *partner*, i fornitori e

procuratori e tutti i terzi che agiscono in nome e per conto della Società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

4.5. Costruzione del Modello

L'art. 6, comma 2, del decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi.

Ferma restando l'esigenza che ogni impresa costruisca e mantenga in efficienza il proprio sistema di gestione dei rischi e di controllo interno, anche in ottica di "compliance integrata", di seguito si propone un approccio coerente con i principali framework di riferimento in tema di controllo interno e di gestione dei rischi 231.

Le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

- a) Identificazione dei rischi potenziali;
- b) Progettazione del sistema di controllo (cd. Protocolli).

Il Modello è stato predisposto seguendo un tipico processo maieutico di gestione e valutazione dei rischi.

Processo di risk management e risk assessment




Fig. 1 Processo di gestione e valutazione dei rischi.

In particolare, la realizzazione del Modello di PLT HOLDING si è articolata nelle seguenti fasi:



Fig. 2 Progetto 231

4.5.1. Fase di risk assessment macro

La fase di *risk assessment macro* si è sviluppata attraverso l'analisi e valutazione del sistema di organizzazione e controllo della Società, al fine di identificare eventuali carenze e relative azioni di miglioramento. Nel dettaglio, si è proceduto a:

- a) analisi conoscitiva tramite acquisizione di documenti, quali visura camerale aggiornata con indicazione delle partecipazioni e dei rapporti di collegamento e controllo, atto costitutivo e statuto, deliberazioni dell'Assemblea dei Soci inerenti alla scelta del sistema di amministrazione, determine dell'Organo Amministrativo. L'analisi di detti documenti è servita a individuare le funzioni e le posizioni di responsabilità nello svolgimento delle attività di impresa e nei processi operativi;
- b) analisi conoscitiva attraverso interviste e colloqui volte a comprendere chi fa cosa, con quali modalità.

La fase ha prodotto un elenco di attività, funzioni e processi sensibili e a rischio Reato.

4.5.2. Fase di risk assessment micro

La fase si è sviluppata partendo dai seguenti assunti:

- a) La società PLT HOLDING svolge l'attività di holding, in particolare di partecipazioni o interessenze in altre società.

b) PLT HOLDING, esternalizza i seguenti servizi : Finanza e Amministrazione, Pianificazione Sviluppo e Controllo, Tesoreria e Contabilità, Segreteria e Assicurazioni, Risorse Umane, Sistemi Informativi, Affari Legali e Societari Comunicazione, Qualità Sicurezza e Ambiente;

c) Il Gruppo PLT energia s.r.l. è un polo di società operanti nel settore dell'energia rinnovabile con l'obiettivo di realizzare sia progetti *greenfield* sia acquisire impianti in esercizio sul mercato secondario, *brownfield*.

L'analisi è stata condotta attraverso studi documentali, interviste e colloqui e ogni singolo processo aziendale e, in particolare, quelli previamente definiti sensibili e a rischio, è stato confrontato con le fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

Ciascun processo è stato definito in termini di:

- Reato potenziale,
- potenziale modalità di attuazione del Reato,
- funzioni coinvolte,
- breve sintesi del processo sensibile,
- identificazione delle criticità in termini di carenze rispetto ai Protocolli di prevenzione di riferimento.

Infine, ciascun rischio è stato valutato in base a una gradazione di intensità. Nello specifico, è stata adottata la seguente scala di gravità:

- rischi critici: probabilità di accadimento alta;
- rischi rilevanti: probabilità di accadimento media;
- rischi modesti: probabilità di accadimento bassa;
- rischi improbabili: rischi relativi a Reati la cui commissione è improbabile, in ragione del tipo di attività svolta o in ragione delle modalità operative e della struttura organizzativa della Società;
- fattispecie non realizzabile: rischi che non possono trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta;
- fattispecie inapplicabili: rischi relativi a Reati per la realizzazione dei quali la Legge prevede determinati requisiti della Società non presenti nel caso di specie (es.: reati propri di amministratori di società quotate in mercati regolamentati,). La fase ha prodotto la mappatura delle Aree a Rischio.

Il Modello Organizzativo non prevede, per le ragioni di seguito esposte, schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001, in quanto tali reati si configurano quali: reati non rilevanti, in considerazione dell'attività e finalità statutarie.

I reati in parola, previsti dal D. Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

(i) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.); (ii) la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies); (iii) l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4 Legge 401/1989); (iv) il furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.); (v) l'appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.); (vi) la ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.); (vii) la ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.); (viii) la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.); (ix) le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.); (x) le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.); (xi) l'importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.); (xii) l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.); (xiii) l'uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.); (xiv) la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.); (xv) la contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.); (xvi) il riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.); (xvii) la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.); (xviii) la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

4.5.3. Fase di gap analysis e piano delle azioni

La fase è consistita nell'elaborazione di un piano di implementazione delle misure da adottare al fine di prevenire il rischio Reato, con indicazione dei Protocolli necessari.

Giova ricordare che i Protocolli indicati non sono tesi a eliminare completamente i rischi, dal momento che la quantità di controlli preventivi istituibili è virtualmente infinita, con intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale, ma sono piuttosto tesi a rendere i rischi accettabili e cioè incastonati all'interno di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. La fase ha prodotto il piano delle azioni da svolgere e dei Protocolli da elaborare e attivare. Il piano così definito è stato condiviso con il Vertice.

4.5.4. Fase di implementazione

La fase si è composta di:

1. implementazione del piano delle azioni a livello macro, che ha portato alla definizione, condivisione e formalizzazione di: Codice Etico, Organismo di Vigilanza, piano di comunicazione e formazione;
2. implementazione del piano di azioni a livello micro, che ha portato alla definizione, condivisione e formalizzazione di: Protocolli e procedure per ciascun processo sensibile;
3. formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, riportato integralmente nel presente documento.

4.6. Attività di formazione e comunicazione

La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera che ne determina la durata in carica, di regola pari alla durata dell'Organo Amministrativo stesso (salvo eccezioni motivate) e comunque prorogabile.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

Stante le dimensioni e il profilo organizzativo della Società il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover procedere alla nomina dell'OdV collegiale per una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

È rimessa all'Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

5.2 Composizione dell'OdV di PLT HOLDING s.r.l.

L'Organismo di Vigilanza deve godere di professionalità e continuità d'azione.

Per quanto riguarda la professionalità, è da sottolineare che l'OdV deve svolgere attività ispettiva e per questo è consigliabile abbia buona capacità di analisi dei sistemi di controllo. Con riferimento alla continuità d'azione, si chiede all'OdV garanzia di efficace e costante attuazione del Modello così come

articolato attraverso la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi, quest'ultima contenuta nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza Allegato 4 del Modello

Infine, i membri dell'OdV devono possedere il requisito personale dell'onorabilità e non devono esistere conflitti di interessi e relazioni di parentela con gli organi sociali della Società e con il vertice.

6. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il processo di informazione e formazione all'interno dell'azienda costituisce un aspetto di assoluto rilievo ai fini della corretta e adeguata implementazione del Modello. Per questo motivo la Società si impegna a promuovere e dare ampio spazio alla divulgazione del contenuto del D. Lgs. 231/2001 e dei principi esposti nel Modello, affinché il singolo sia adeguatamente formato e sappia applicare correttamente le componenti del Modello rilevanti per la sua posizione.

Ai Destinatari del Modello, in particolare fornitori, consulenti e partner sono fornite, da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'OdV della Società, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Gruppo sulla base del Modello e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello, o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Protocolli del Modello ed eventualmente del Codice Etico.

7. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

L'art. 6 comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001 dispone che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società deve prevedere i canali di segnalazione interna ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, le violazioni oggetto delle segnalazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- (ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

(iv) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente;

(v) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Le segnalazioni verranno gestite in coerenza con la “*Policy Whistleblowing*” implementata dalla Società e parte del proprio corpus procedurale ed eventuali successivi aggiornamenti, al fine di consentire di effettuare segnalazioni circa violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte.

Le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo di piattaforma informatica adottata dalla Società e direttamente accessibile dal [sito web aziendale di PLT Holding \[●\]](#)

I canali di segnalazione garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società garantisce la protezione del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona del segnalante così come definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 24/2023.

Si rammenta che gli enti o le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione del segnalante si applicano in conformità a quanto disciplinato nel Capo III del D. Lgs. 24/2023.

Rispetto a segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunniatorio/diffamatorio saranno attivate le misure previste dal successivo paragrafo intitolato “Sistema disciplinare e sanzionatorio”, nonché valutate appropriate azioni di tutela legale. Fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della presente procedura non costituisce violazione degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro.

7.1 Sistema disciplinare e sanzionatorio

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a quattro tipi di verifiche:

1. sull'idoneità del Modello e sulla sua conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, nell'ambito del periodico di aggiornamento del Modello medesimo;

2. sugli atti: annualmente l'OdV della Società procede a una verifica dei principali atti societari aventi rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello;
3. sull'attuazione del Modello e dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sull'idoneità ed efficacia delle procedure di controllo attuative che siano state a dalla Società;
4. sulle segnalazioni e sugli eventi considerati rischiosi, verificatisi nel corso dell'anno.

9. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che PLT HOLDING riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Destinatari. Per una verifica dei contenuti si richiama la visione del codice etico;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti per fatti che, commessi eventualmente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa della Società in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le modifiche ed integrazioni del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE

Premessa

Introduzione:

Nella Parte Speciale del Modello Organizzativo che segue, suddivisa in fascicoli separati a seconda delle tipologie di reato, saranno analizzate le diverse fattispecie di reato previste dal Decreto, con particolare riferimento soprattutto a quelle tipologie e a quelle aree che, alla luce del *risk assessment* effettuato, sono risultate maggiormente “sensibili” in relazione al tipo di attività svolta dalla Società. In relazione alla tipologia di business e alle attività svolte, nonché in base al *risk assessment* effettuato, il rischio relativo alla commissione dei seguenti reati è stato considerato remoto: i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; delitto contro il patrimonio culturale riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Ciò nonostante, si è ritenuto, comunque, opportuno dedicare un capitolo anche a queste tipologie di reato attualmente più marginali rispetto alla realtà aziendale, al fine di sensibilizzare i Destinatari del Modello in merito a qualsiasi fattispecie criminosa rilevante ai fini dell’applicazione del Decreto 231.

Infine, le seguenti fattispecie di reato non risultano applicabili in quanto la Società non è soggetta alla normativa relativa alle società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante o relativa alle società sottoposte a vigilanza ai sensi del Testo Unico della Finanza: gli abusi di mercato, false comunicazioni sociali delle società quotate ed omessa comunicazione del conflitto d’interesse.

Il presente documento individua, nella successiva Parte Speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti, le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo. La Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

PARTE SPECIALE “A”: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL SUO PATRIMONIO

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL SUO PATRIMONIO (Artt. 24-25 D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati negli Artt. 24 - 25 D. Lgs. 231/2001.

Art. 314 c.p. Peculato - Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Previsto e disciplinato dagli artt. 314 e 316 c.p., il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio di appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Malversazione ai danni dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee, salvo che il fatto costituisca il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'Art. 640 bis c.p..

Concussione (Art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per atto d'ufficio (Artt. 318 e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale denaro o altra utilità.

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319-319 bis e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Il reato è aggravato se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti in cui sia interessata l'Amministrazione a cui il Pubblico Ufficiale appartiene. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (Artt. 319 ter e 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato è aggravato se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette al Pubblico Ufficiale denaro o altra utilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Artt. 320-321 c.p.)

Tale ipotesi si configura se i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi da Incaricato di Pubblico Servizio. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chi dà o promette all'Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti a un Pubblico Ufficiale o a un Incaricato di Pubblico Servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La medesima ipotesi di reato si configura se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri. Commette il reato di istigazione alla corruzione il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Medesimo reato è commesso dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322 si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

I reati di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione si configurano anche nei confronti di: 1) membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee; 2) funzionari e agenti assunti per contratto a norma

dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee; 3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente Pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee; 4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee; 5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura, oltre che nei confronti dei soggetti sopra elencati, anche nei confronti di: 1) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di un Pubblico Servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque con artifici o raggiri, induca taluno in errore o procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, con artifici o raggiri, induca taluno in errore o procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, quando detto comportamento riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunità Europee.

Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (Art. 640 - ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Commette tale reato chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898)

Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla Legge o da atti aventi forza di Legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

Commette tale reato chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis c.p.).

Commette tale reato chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL SUO PATRIMONIO

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della Pubblica Amministrazione, quali quelle relative alla realizzazione o all'ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o similari;
2. partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
3. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse o di concessioni o altre operazioni similari;
4. definizione di specifiche convenzioni con organismi pubblici centrali o locali (anche stranieri) per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione o alla conversione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o similari;
5. partecipazione a procedure informatiche della Pubblica Amministrazione al fine di partecipare a gare, iscriversi a registri o produrre documenti attestanti fatti e circostanze di interesse della Società, anche attinenti a dati fiscali e previdenziali;
negoziare, stipulazione e/o esecuzione di contratti/accordi con clienti soggetti pubblici;
6. gestione di eventuali contenziosi giudiziali o stragiudiziali;
7. intrattenimento di rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società,

- doendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambi di opinione relativamente a particolari politiche o normative;
8. contatti con soggetti pubblici in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e della gestione degli adempimenti;

Costituiscono attività strumentali alle precedenti, a cui è comunque necessario prestare particolare attenzione:

- a) l'assegnazione di incarichi di consulenza o similari a soggetti terzi, soprattutto se finalizzata alla partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
- b) la partecipazione a *partnership* (es.: *joint venture*, consorzi);
- c) la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- d) la gestione dei pagamenti e delle spese di rappresentanza;
- e) la gestione di omaggi e liberalità;
- f) la fatturazione attiva.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

A tal fine è fatto espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di Reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di Reato.

Nell'ambito dei sopra definiti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari);
- b) distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali e di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti nell'ambito del Gruppo si caratterizzano per l'esiguità del loro valore: si tratta di omaggi di cortesia e atti di ospitalità permessi solo quando siano tali, per natura e valore, da non poter essere interpretabili da un osservatore imparziale come finalizzati a ottenere trattamenti di favore, purché preventivamente e debitamente autorizzati dall'ufficio competente e comunque per importi non superiori a 100 Euro;
- c) effettuare prestazioni in favore di consulenti, *partner* e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- d) riconoscere compensi in favore di consulenti, *partner* e fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) effettuare pagamenti in contanti o in natura.

Infine, chiunque riceva direttamente o indirettamente richieste di benefici dai Pubblici Ufficiali o da Incaricati di un Pubblico Servizio ne deve dare immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza, attraverso i canali di segnalazione ufficiali.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

4.1. Protocolli obbligatori

Di seguito vengono illustrati i Protocolli relativi ai processi sensibili per Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ad alcune attività strumentali.

Per tutti i processi sensibili per Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e attività strumentali **è sempre obbligatorio implementare i Protocolli di seguito descritti.**

1. **Separazione delle attività**: deve esistere separazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza il processo sensibile e, analogamente, tra chi richiede (e utilizza) risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta.
2. **Disposizioni aziendali**: devono esistere disposizioni aziendali tese a definire i principi generali per la regolamentazione del processo sensibile, ivi compreso l'eventuale rimando alla norma di Legge.
3. **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda o anche internamente all'azienda.
4. **Individuazione dei soggetti responsabili**: i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse).
5. **Tracciabilità**: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione deve assicurarne la tracciabilità in termini di contenuto dei contratti e identificabilità dei soggetti coinvolti.
6. **Procedure**: il processo sensibile deve trovare regolamentazione a livello di modalità tecnico operative in una o più procedure formalizzate.
7. **Controllo**: coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di processi sensibili (es.: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli

adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

4.2. Protocolli sostituibili

In aggiunta ai Protocolli obbligatori di cui sopra sono previsti alcuni **Protocolli sostituibili**, al fine di rendere più efficaci ed efficienti le attività di gestione e controllo.

1. **Divieto di stipula di contratti e convenzioni in autonomia**: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente stipulare i contratti e le convenzioni che ha negoziato. In alternativa:

a) **autorizzazione formale**: deve esistere un'autorizzazione formale alla stipula dell'atto, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

b) **reporting**: devono esistere verbali o *report* inviati al superiore gerarchico e archiviati, dettagliati per ogni singola operazione;

c) **affiancamento**: è obbligatoria la presenza di un'altra persona di livello organizzativo non inferiore nelle fasi principali, quali trattative, accordi contrattuali, transazioni, ecc.;

d) **contrapposizione delle funzioni**: è obbligatoria la partecipazione al processo di funzioni con obiettivi contrapposti in grado di garantire controlli incrociati sui processi;

e) **registrazione**: l'operazione deve essere registrata e documentata come da procedure aziendali.

2. **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia**: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento. In alternativa:

a) **autorizzazione formale**: deve esistere un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento.

b) **reporting**: devono esistere *report* periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

c) **documentazione**: devono esistere documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;

d) **contrapposizione delle funzioni**: è obbligatoria la partecipazione al processo di funzioni con obiettivi contrapposti in grado di garantire controlli incrociati sul processo.

3. **Modalità di pagamento:** il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente indicato nel contratto e nel rispetto delle procedure sulle attività di approvvigionamento. Il conto corrente non deve essere cifrato.

4. **Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione. In alternativa:

a) **autorizzazione formale:** deve esistere un'autorizzazione formalizzata al conferimento dell'incarico, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

b) **valutazione delle offerte dei consulenti (o similari):** deve esistere una compartecipazione alla valutazione delle offerte tra funzione richiedente e funzione che gestisce la ricerca del consulente (o simile) e la negoziazione/funzione acquisti;

c) **separazione tra richiedente e autorizzante:** la funzione richiedente l'incarico deve differire dalla funzione che ne effettua l'autorizzazione;

d) **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi degli incarichi conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico.

Devono esistere documenti dimostranti l'erogazione della prestazione;

e) **reporting:** devono esistere *report* periodici sugli incarichi conferiti con motivazioni e nominativi, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.

5. **Divieto di concessione di utilità in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e in autonomia concedere qualsivoglia utilità.

In alternativa:

a) **autorizzazione formale:** deve esistere un'autorizzazione formalizzata a conferire utilità;

b) **elenco degli omaggi:** gli omaggi devono essere selezionati da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione. Deve in ogni caso trattarsi di omaggi di cortesia o atti di ospitalità che, per natura e valore, non siano interpretabili da un osservatore imparziale come finalizzati a ottenere trattamenti di favore e il cui importo non superi i 100 Euro;

- c) **documentazione:** devono esistere documenti giustificativi delle spese effettuate per la concessione di utilità, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati;
 - d) **reporting:** devono esistere *report* periodici sulle spese per la concessione di utilità con motivazioni e nominativi dei beneficiari, inviati al superiore gerarchico e archiviati;
 - e) **budget e consuntivi:** nel *budget* e nei consuntivi devono essere separate le spese per ciascuna tipologia di utilità.
6. **Divieto di assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni del personale. In alternativa:
- a) **autorizzazione formale:** deve esistere un'autorizzazione formalizzata a procedere all'assunzione di personale con limiti, modalità operative e responsabilità;
 - b) **reporting:** devono esistere *report* periodici sulle assunzioni, sulle modalità di selezione e sui rapporti del candidato con la Pubblica Amministrazione, inviati alle funzioni competenti/gestione risorse umane;
 - c) **procedure:** devono esistere procedure con criteri oggettivi di selezione dei candidati.
7. **Sicurezza informatica:** devono esistere adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati, quali quelli contenuti nel Regolamento europeo UE 216/679 e nelle *best practice* internazionali. In alternativa:
- a) **cancellazione dati:** la cancellazione dei dati, liste di controllo e archivi deve essere affidata esclusivamente alla funzione competente, che ne deve assicurare la tracciabilità;
 - b) **liste di controllo e segnalazioni automatiche:** devono esistere liste di controllo degli accessi ai sistemi informativi e automatismi di segnalazione all'Amministratore di Sistema di operazioni non autorizzate, come cancellazioni, tentativi di accesso, alterazione delle funzionalità di sistema, ecc..

Tabella 1: Processi sensibili – Protocolli sostituibili

Tipo reato	Processo sensibile	Protocolli sostituibili					
		Divieto di stipula di contratti e convenzioni in autonomia	Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia	Divieto di conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia	Divieto di concessione di utilità in autonomia	Divieto di assunzione di personale in autonomia	Sicurezza informatica
P.A.	Partecipazione a procedure per ottenimento provvedimenti autorizzativi della P.A.		X	X	X	X	X
P.A.	Partecipazione a procedure per ottenimento erogazioni, contributi e finanziamenti della P.A.		X	X	X	X	X
P.A.	Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per assegnazione commesse, concessioni o similari da parte della P.A.		X	X	X	X	X
P.A.	Definizione di convenzioni per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi con la P.A.	X	X	X	X	X	
P.A.	Negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti/accordi con soggetti pubblici	X	X	X	X	X	
P.A.	Partecipazione a procedure informatiche della P. A.						X
P.A.	Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali		X	X	X	X	
P.A.	Intrattenimento rapporti con esponenti della P.A.						X

P.A.	Contatti con soggetti pubblici in occasione di verifiche, ispezioni e controlli						X
P.A.	Gestione degli adempimenti in materia di assunzione del personale		X	X	X	X	

56

Str.	Assegnazione di incarichi di consulenza o similari			X			
Str.	Partecipazione a <i>partnership</i>	Non si applicano né i Protocolli sostituibili né quelli alternativi					
Str.	Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Non si applicano né i Protocolli sostituibili né quelli alternativi					
Str.	Gestione pagamenti e spese di rappresentanza		X				
Str.	Gestione di omaggi e liberalità				X		
Str.	Fatturazione attiva	Non si applicano né i Protocolli sostituibili né quelli alternativi					

4.3. Protocolli specifici per attività strumentali

In aggiunta ai Protocolli obbligatori e a quelli sostituibili, sono previsti **Protocolli specifici per le attività strumentali**, quali l'approvvigionamento di beni e servizi, il conferimento di incarichi di consulenza, prestazioni professionali e contratti di intermediazione, ovvero la partecipazione a *partnership*.

1. **Trasparenza e tracciabilità**: le norme aziendali devono essere ispirate, per ciascuna fase del processo di approvvigionamento, a criteri di trasparenza (precisa individuazione dei soggetti responsabili: di valutare le richieste di approvvigionamento, di verificare che le richieste arrivino da soggetti autorizzati, di determinare i criteri che saranno utilizzati nelle varie fasi del processo e di esprimere le valutazioni sulle offerte tecniche ed economiche) e di tracciabilità delle azioni effettuate.
2. **Modalità di acquisto definite**: la scelta delle modalità di approvvigionamento da adottare (es.: fornitore unico, utilizzo di *vendor list* qualificate) deve essere formalizzata e autorizzata a un adeguato livello gerarchico.
3. **Regole per fornitore unico e approvvigionamenti urgenti**: il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto a una casistica limitata e chiaramente individuata, deve essere adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico. Il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (es.: *report* sottoposti ad adeguato livello gerarchico).
4. **Verbalizzazione e gestione gara**: le principali fasi della gara, quali apertura delle offerte tecniche, definizione del parere tecnico e apertura delle offerte economiche, devono essere verbalizzate

e vi devono partecipare soggetti con interessi contrapposti (sia approvvigionamenti che unità richiedente).

5. **Modello di valutazione delle offerte**: deve esistere un modello di valutazione delle offerte tecniche ed economiche improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività (*scoring model*).

6. **Controllo centrale da parte delle funzioni competenti (programmi di controllo potenziali irregolarità)**: devono risultare definite, a livello centrale, adeguate modalità di monitoraggio che permettano una visione unitaria in grado di assicurare completezza e accuratezza su tutte le attività propedeutiche o relative ad accordi di *joint-venture*, consorzi, associazioni temporanee di imprese, gruppi di interesse economico, che possano potenzialmente comportare il rischio di commissione di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

7. **Attività propedeutiche a corretta valutazione del profilo etico/professionale delle controparti**: devono essere poste in essere adeguate attività di ottenimento di informazioni preliminari riguardanti le controparti terze.

Tabella 1: Processi sensibili – Protocolli specifici per le attività strumentali

Tipo reato	Processo sensibile	Protocolli sostituibili						Attività propedeutiche e corretta valutazione etico/professionale controparti
		Trasparenza e tracciabilità	Modalità di acquisto definite	Regole per fornitore unico e approvvigionamenti urgenti	Verbalizzazioni e gestione gara	Modello di valutazione e delle offerte	Controllo centrale da parte delle funzioni competenti (programmi di controllo di potenziali irregolarità)	
Str.	Assegnazione di incarichi di consulenza o similari	X	X	X	X	X		X
Str.	Partecipazione a <i>partnership</i>	X					X	X
Str.	Gestione approvvigionamenti beni e servizi	X	X	X	X	X		X

PARTE SPECIALE “B”: REATI SOCIETARI

1. Reati societari (Art. 25 ter D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 25 ter D. Lgs. 231/2001.

Art. 25 s-ter)

per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote, delitto introdotto dall’Art. 54 D. Lgs. 19/2023 che prevede: “Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32 bis del codice penale”.

Art. 29 D. Lgs. 19/2023: “1. Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla Legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione”.

(Omissis).

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. L’ipotesi di reato è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Il reato non è punibile se: 1) le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,

•
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui essa appartiene; 2) le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; 3) il fatto è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nei casi di esclusione della punibilità di cui ai punti 1), 2) e 3) sono irrogate apposite sanzioni amministrative.

Impedito controllo (Art. 2625 c.c.):

costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.):

costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta per cui si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al paragrafo precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (Art. 27 D. Lgs. 39/2010)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

•
società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Il reato è aggravato se: a) la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; b) il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico; c) il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione. Nei casi di cui ai punti b) e c) il reato è commesso anche da chi dà o promette l'utilità, nonché dai direttori generali e dai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, in quanto la Legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta la possibilità del concorso eventuale *ex art. 110 c.p.* per i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge. Lo stesso reato è commesso dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla Legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. È comunque configurabile una responsabilità a titolo di concorso

•
degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nel caso in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (Art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che violano le norme dettate in materia di conflitto di interesse di cui all'art. 2391 c.c.. L'Art. 2391 c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

•

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)

Tale reato si configura nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o di coloro che nell'ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti indicati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato si configura anche nei confronti di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, anche se la pena è diminuita, e di chi dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui sopra. Il reato si configura altresì verso, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad uno dei soggetti sopra indicati.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)

Ai sensi dell'art. 2635-bis cc. è punita anche l'istigazione alla corruzione, che si configura nei confronti di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché di chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

•

Illegale influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (Artt. 185 e 187 ter TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito sia come reato, dagli Artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia come illecito amministrativo (Art. 187 ter TUF).

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite.

Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

Abuso di informazioni privilegiate (Artt. 184 e 187 bis del D. Lgs. n. 58/1998 Testo Unico della Finanza)

Le norme in esame puniscono l'abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell'attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione – in forma diretta o indiretta – di dette informazioni (insider trading).

Benché il reato in esame sia per lo più commesso dall'insider a proprio vantaggio, esclusivo o prevalente, utilizzando a fini privati un'informazione acquisita in virtù della propria professione, può accadere che l'agente operi nell'interesse – esclusivo o concorrente – dell'Ente: in tal caso, alla responsabilità della persona fisica che ha posto in essere la condotta materiale di cui all'Art. 184 si affiancherà anche quella della persona giuridica cui esso sia funzionalmente legato a norma dell'Art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001. Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente l'informazione privilegiate di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di mera colpa,

•
essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o la comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla Legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, relativi alla situazione medesima. Il reato si configura anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Commettono tale reato anche gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per Legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Il reato è aggravato se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D. Lgs. 19/2023)

chiunque – nell'ambito degli adempimenti prescritti dalla nuova disciplina normativa introdotta in attuazione delle disposizioni euro unitarie – “formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti” al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'Art. 29 per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio attestante la regolarità delle formalità seguite.

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI SOCIETARI

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

-
- (1) redazione del bilancio;
- (2) operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- (3) gestione dei rapporti infragruppo (Predisposizione e gestione dei contratti per le prestazioni infragruppo; Determinazione dei prezzi di trasferimento di beni / servizi infragruppo; Gestione finanziamenti infragruppo; Gestione delle attività di cash pooling; Gestione della fatturazione attiva intercompany; Gestione delle operazioni finanziarie infragruppo (compresi i trasferimenti di liquidità)
- (4) gestione dei rapporti con Emittenti clienti o in ATI o partnership commerciali;
- (5) gestione dei rapporti con il Socio e il Revisore;
- (6) predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- (7) svolgimento delle attività in occasioni delle operazioni straordinarie;
- (8) contenzioso giudiziario e stragiudiziali;
- (9) adeguata verifica della clientela e antiriciclaggio (Attività di verifica contrattuale circa la reale identità delle parti, segnalazione eventuali anomalie o presunte operazioni sospette);
- (10) gare e contratti (attività promozionale, individuazione di nuove iniziative, gestione dei rapporti con soggetti pubblici, negoziazione e stipulazione di contratti nonché esecuzione contratti);
- (11) Erogazioni di contributi, liberalità e sponsorizzazioni a favore di Enti, ovvero istituzioni culturali, religiose, politiche e sportive.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del

•
Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

A tal fine è fatto obbligo di seguire i seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di Reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di Legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire informazioni veritiere e appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di Legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli *stakeholder* di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si

•
fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per Legge essere distribuite;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della Società controllante fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
 - e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - f) ripartire i beni sociali tra i Soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
6. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'Organo Amministrativo della Società o dell'Organo di Controllo;
 - b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
7. astenersi dal concorrere nella comunicazione a terzi, compresi soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia di informazioni riservate ottenute in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

•

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati societari è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

Per la redazione del bilancio:

1. **norme**: devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, norme che spieghino con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate e aggiornate sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
2. **formazione**: devono essere svolte attività di formazione di base, rivolte alle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
3. **istruzioni di chiusura contabile**: deve esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (es.: calendario, evidenza degli *step* operativi di elaborazione dato, documento formale di attestazione veridicità da parte dei Responsabili, tabella attribuzione responsabilità per ciascuna posta, *policy* di calcolo e ripercorribilità, modello di servizio *intercompany*);
4. **riunioni tra Società di Revisione (o Revisore Legale) e Organismo di Vigilanza**: deve essere tenuta una riunione tra il Revisore e l'Organismo di Vigilanza prima dell'approvazione del bilancio. La riunione deve essere documentata;
5. **controllo del bilancio da parte dell'Organo Amministrativo**: deve essere messa a disposizione dell'Organo Amministrativo la bozza di bilancio prima della riunione per la presentazione e approvazione dello stesso;
6. **conservazione del fascicolo di bilancio**: deve esistere una disposizione interna per la conservazione e archiviazione del bilancio nelle varie fasi;
7. **tracciabilità e protezione del sistema informatico**: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione dei dati e informazioni all'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della Società o del Gruppo PLT energia s.r.l. deve garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e

•
Controllo della Società e del Gruppo PLT energia s.r.l. devono garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate automaticamente dal sistema.

Per le operazioni sul capitale e destinazione dell'utile:

(i) disposizioni riguardanti acconti su dividendi, conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni o alienazioni di partecipazioni societarie: devono esistere chiare disposizioni aziendali rivolte ai soggetti coinvolti nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo Amministrativo su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni o alienazioni di partecipazioni societarie, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione, con speciale riguardo all'esecuzione o acquisizione delle valutazioni dei conferimenti e del patrimonio e il controllo della loro esattezza;

Per la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati e notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria), comunque relativi alla Società:

(i)disposizioni aziendali: devono esistere disposizioni aziendali che sanciscano le regole relative alle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società.

Per la predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse:

1. **norme:** devono essere rispettate le disposizioni di Legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali autorità;
2. **trasmissione dei dati e dei documenti:** è fatto obbligo di trasmettere alle autorità suddette i dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle stesse;
3. **obbligo di collaborazione:** è fatto obbligo di collaborare nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
4. **nomina del responsabile:** di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle autorità, deve essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

•
5. **reporting**: il responsabile incaricato di cui al precedente punto 4 deve provvedere a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito. Tale informativa deve essere inviata all'Organismo di Vigilanza della Società, nonché al Consiglio di Amministrazione.

Gestione rapporti infragruppo

1. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del Gruppo PLT energia.

PARTE SPECIALE "C": REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 quater D. Lgs. 231/2001.

Considerazioni Generali.

Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

La L. 14 gennaio 2003 n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York per la repressione del terrorismo del 1999, ha introdotto nel decreto 231 l'Art. 25 quater. Ai sensi di tale norma, costituiscono reato presupposto di tale illecito, tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Ai sensi dell'Art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati a essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato alla Convenzione; o b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche a un civile o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto

•
armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere a) e b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. Commette altresì un reato chiunque: 1) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; 2) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; 3) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tali attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere uno dei reati sopra descritti. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla. Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione a cui concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere e accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono quelle di seguito elencate.

Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nel territorio dello Stato, promuova, costituisca, organizzi, diriga o anche solo partecipi ad associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. Il reato è aggravato nei confronti di coloro

•
che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui sopra, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.) - Circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270 bis 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga, finanzia o anche solo partecipi ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della Legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (Art. 270 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a una delle persone che partecipa alle associazioni sovversive o alle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Il reato è aggravato se l'assistenza è prestata continuativamente, mentre non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della Legge penale, per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

•

Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (Art. 270 quater 1 c.p.)

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Compie reato anche la persona addestrata.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 quinquies 1 c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

Sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (Art. 270 quinquies 2 c.p.)

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies.

Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270 sexies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adotti condotte con finalità di terrorismo, dove per condotte con finalità di terrorismo si intendono le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono tenute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale,

•
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita o all'incolumità di una persona. Il reato è aggravato se: 1) i fatti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni; 2) dai fatti deriva una lesione grave o gravissima o la morte della persona.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate, quali anche gas asfissianti o accecanti, idonee a causare importanti danni materiali. Il reato è aggravato se: a) il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee Legislative, della Corte Costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali; b) dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale.

Atti di terrorismo nucleare (Art. 280 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso;

O qualora con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

•

Sequestro a scopo di coazione (Art. 289 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona. Il reato è aggravato se dai fatti deriva la morte del sequestrato, anche se non voluta. È previsto l'ergastolo nel caso di morte consapevole del sequestrato. Costituisce un'attenuante il fatto che un concorrente, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei reati contro la personalità dello Stato per i quali la Legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione.

Cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei reati contro la personalità dello Stato. Commettono reato sia i promotori che i partecipanti all'accordo.

Cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei reati contro la personalità dello Stato. Commettono reato i capi, i promotori, i costitutori, gli organizzatori e anche i soli partecipanti all'associazione. Il reato è aggravato se l'associazione tende a commettere due o più delitti contro la personalità dello Stato.

•

Banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando, per commettere uno dei reati contro la personalità dello Stato, si forma una banda armata. Commettono reato i capi, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, soggiacciono, o anche solo partecipano alla banda armata.

Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a una delle persone che partecipa all'associazione finalizzata alla cospirazione politica o alla banda armata. Il reato è aggravato se l'assistenza è prestata continuativamente, mentre non è punibile chi commette il fatto in favore del prossimo congiunto. Agli effetti della Legge penale, per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D. Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali:

• **Pentimento operoso (Art. 5 D. Lgs. 625/1979)**

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

• **Art. 1 Legge 15/1980**: prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'Art. 25 quater D. Lgs. 231/2001, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente;

-
- **Legge 342/1976**: in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
- **Legge 342/1976**: danneggiamento delle installazioni a terra;
- **Legge 422/1989**: in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. flussi finanziari con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle cosiddette "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo riportate nelle cosiddette "Liste Nominative", entrambe pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es.: FATF – GAFI, ONU, UE, OFAC);
2. flussi finanziari con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

A tal riguardo si precisa che per "collegamento" al terrorismo delle persone fisiche o giuridiche riportate nelle cosiddette "Liste Nominative" deve intendersi la coincidenza (desumibile dai dati anagrafici o altri elementi distintivi indicati) della controparte contrattuale persona fisica o giuridica, in persona dei legali rappresentanti, e, qualora individuabili, dei componenti del Consiglio di Amministrazione (o organi equivalenti) e dei soci rilevanti, con un nominativo indicato nelle suddette Liste Nominative. Particolare attenzione deve comunque essere rivolta in generale alle operazioni finanziarie o commerciali di rilevante entità.

•
Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà, da considerarsi marginali in termini di rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

In particolare, a carico dei Destinatari è previsto l'esplicito divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
 2. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati sopra descritti;
 3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati sopra descritti;
 4. assumere o assegnare commesse o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che risultino collegati al terrorismo, o con società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;
 5. effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei *partner* e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 6. riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei *partner* e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. Conoscenza del beneficiario della transazione finanziaria: qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, del relativo pagamento.

•
2. Operazioni finanziarie e/o commerciali di rilevante entità.

3. Operazioni di *business development* o *merger & acquisition*: le operazioni svolte nell'ambito di attività di *business development* o *merger & acquisition* devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche sulle quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti (es.: presenza nelle Liste Nominative, verifiche di affidabilità preliminare).

4. Le verifiche di cui ai precedenti punti 2) e 3): devono essere compiute anche con riferimento ai soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, le controparti contrattuali, ai sensi dell'Art. 2359 c.c. e qualora tale rapporto sia desumibile da documentazione rilasciata alla Società.

5. Approfondimenti: promuova operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative, o società da questi ultimi controllate, il responsabile dell'operazione è tenuto a sospenderla e a procedere agli opportuni approfondimenti con il coinvolgimento delle funzioni competenti.

Se da tali approfondimenti:

- emerge una perfetta coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste, è fatto obbligo di non dare ulteriore prosecuzione alle operazioni stesse;
- emerge con certezza che non sussiste una coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle suddette Liste, le operazioni potranno essere riprese e portate avanti;
- emergono margini di incertezza sulla coincidenza dei nominativi (es.: nelle Liste non sono riportati i dati anagrafici relativi ai nominativi), si procederà ad una valutazione da parte delle funzioni competenti secondo quanto previsto dal successivo punto 6.

6. Valutazione da parte delle funzioni competenti: nel caso in cui la Società promuova operazioni con soggetti residenti in uno dei Paesi di cui alle cosiddette "Liste Paesi" o società da questi ultimi controllate, ovvero non possa essere constatata con certezza la coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste Nominative, o emergano dalle verifiche ulteriori profili di criticità, le operazioni vengono automaticamente sospese e sottoposte a una valutazione interna con il coinvolgimento delle funzioni che per ruolo e responsabilità possono valutare il rischio Reato, che esprimeranno il proprio parere sull'opportunità di portare avanti le stesse ed eventualmente provvederanno a individuare le misure di cautela da adottare per il proseguimento delle trattative. L'esito di tale valutazione viene tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società. L'autorizzazione da parte delle funzioni coinvolte dovrà in ogni caso essere negata qualora il collegamento al terrorismo sia comunque desumibile da fatti notori.

•
7. Aggiornamento relativo a clienti, consulenti e partner: i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, consulenti e *partner* devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

PARTE SPECIALE “D”: REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 25 quinquies D. Lgs. 231/2001.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà e di chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Il reato è aggravato se i fatti sono commessi in danno a un minore di anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, o ne tragga altrimenti profitto. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque compia atti sessuali con un minore, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, commette un reato. La pena è diminuita se l’età del minore è compresa tra i quattordici e i diciotto anni.

•

Pornografia minorile (Artt. 600 ter)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico; 2) recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto; 3) faccia commercio del materiale pornografico in oggetto; 4) al di fuori dei casi già descritti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; 5) al di fuori delle ipotesi già menzionate, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in oggetto; 6) assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. Il reato si configura anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, salvo che i fatti non costituiscano il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600 - ter c.p. Il reato è aggravato ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Il reato si configura anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Pornografia virtuale (Art. 600 quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto

•
o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o faccia propaganda per viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di costringere la persona già in stato di schiavitù o servitù a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, induca detta persona, mediante inganno, o la obblighi, mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. Il reato è aggravato se i fatti sono commessi in danno a un minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di tratta di persona, acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù. Il reato è aggravato se la persona offesa è minore degli anni diciotto, ovvero se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)

Chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

•
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (Art. 609 undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici punito. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. gestione di attività produttive, anche in *partnership* con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali, definiti tali da organizzazioni riconosciute;

-
- 2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società; 3. conclusione di contratti riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- 4. gestione degli strumenti informatici.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

Chiunque operi nell'interesse o a vantaggio della Società e sia coinvolto nello svolgimento di uno dei

Nello specifico, a carico dei Destinatari è previsto l'espesso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati contro la personalità individuale è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Impegno di partner e fornitori al rispetto degli obblighi di Legge:** si deve richiedere l'impegno dei *partner* e dei fornitori al rispetto degli obblighi di Legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
2. **Selezione di partner e fornitori:** la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (es.: imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi *partner* o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposite istruzioni interne. In particolare, l'affidabilità di tali *partner* o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*.
3. **Verifica del rispetto delle norme giuslavoristi che e degli accordi sindacali:** in caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere altresì verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro e, in ogni caso, deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
4. **Rispetto delle norme sull'età minima per l'accesso al lavoro:** qualora un *partner* abbia la propria sede all'estero e ivi venga svolta l'opera a favore della Società, il *partner* dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO (*International Labour Organization*) sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile").
5. **Segnalazione all'Organismo di Vigilanza:** chiunque rilevi una gestione anomala del personale facente capo al *partner* è tenuto a informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia.
6. **Strumenti informatici di content filtering:** la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l'accesso a siti *Internet* contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di *content filtering*).
7. **Corretto utilizzo degli strumenti informatici:** tutti gli Esponenti Aziendali sono tenuti all'utilizzo corretto della strumentazione aziendale, nel rispetto delle regole vigenti nel Gruppo PLT HOLDING e applicabili anche alla Società.

•
8. **Controlli periodici sull'utilizzo degli strumenti informatici**: nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei a impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo.

9. **Organizzazione e controllo delle trasferte**: la Società valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo a località note per il fenomeno del cosiddetto "turismo sessuale".

PARTE SPECIALE "E": REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Il reato è aggravato se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima. La lesione è considerata grave se: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia

•
certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Il reato è aggravato se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

È d'obbligo sottolineare che, perché le fattispecie criminose di cui sopra rientrano nell'alveo dell'Art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, l'evento deve essere determinato non da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da colpa specifica, il che significa che l'evento deve essersi verificato a causa dell'inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Entrambi i delitti se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono state svolte prestando particolare attenzione agli ambiti richiamati dall'Art. 30 D. Lgs. 81/2008 e, più precisamente:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di Legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria e vigilanza;
- e) alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza;
- f) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di Legge;
- g) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

•
Di fatto, relativamente ai reati di natura colposa in violazione delle norme antinfortunistiche, sono state individuati, in coerenza con i sopracitati ambiti richiamati all'Art. 30 D. Lgs. 81/2008, i processi sensibili di seguito elencati:

1. attività di costruzione, realizzazione e avviamento di impianti di produzione di energia rinnovabile;
2. attività di tipo operativo presso impianti di produzione di energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di manutenzione sulle componenti elettriche degli impianti, gestione delle turbine, ecc.;
3. attività di tipo operativo diverse da quelle indicate al punto 2 che precede quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di magazzino e movimentazione dei materiali;
4. attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videoterminali e rischio *stress* lavoro correlato;
5. attività connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
6. attività affidate a ditte appaltatrici nell'ambito dei processi di cui sopra;
7. tutte le attività aziendali che, seppur con l'impiego di un solo Lavoratore, comportino l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, ovvero dell'Art. 2087 c.c. e del D. Lgs. 81/2008, nonché delle altre norme e disposizioni a essi correlati.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del

•
Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

Si applicano i Protocolli specifici di controllo e prevenzione descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Rispetto dei requisiti normativi:** la Società deve garantire il rispetto degli adempimenti di Legge e, a tal fine, adotta *standard* conformi al BS OHSAS 18001 e presidi volti a consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

2. **Rispetto delle norme e delle politiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro:** gli obiettivi strategici e i principi di azione per la salute e sicurezza di tutti i partecipanti alla vita aziendale, che comprendono tra l'altro:

l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'impegno a prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare i rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
- l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che ogni attività relativa alla salute e sicurezza sul lavoro venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti, con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di tutti gli Esponenti Aziendali.

3. **Riesame del sistema di gestione della sicurezza:** la Società, attraverso l'attività degli Esponenti Aziendali, deve sottoporre a riesame il proprio sistema di gestione della sicurezza con cadenza almeno annuale, al fine di verificare che esso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In un'ottica di continuo miglioramento del sistema adottato dalla Società, il riesame può condurre, tra l'altro, a variazioni:

- delle politiche aziendali in materia di sicurezza;
- della struttura organizzativa adottata in materia di sicurezza sul lavoro;

- di ogni altro elemento rilevante nel sistema di gestione della sicurezza.

Dell'attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

4. **Gestione dei contratti di appalto:** nei contratti di appalto intesi come contratto di appalto d'opera, di servizi o contratto di somministrazione con posa in opera devono essere osservati i principi di seguito indicati.

- Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui all'Art. 26 D. Lgs. 81/2008 il Datore di Lavoro committente deve:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto;

- mettere a disposizione degli appaltatori le informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e relative alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (DUVRI) nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera. Il documento può essere eventualmente aggiornato all'atto della consegna delle aree.

- Nei contratti di somministrazione (Art. 1559 c.c.), di appalto (Art. 1655 c.c.) e di subappalto (Art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

- Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al D. Lgs. 163/2006 (Codice Appalti), la Società tiene in considerazione i seguenti principi:

- non sono ammessi a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di

•
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al Codice Appalti e successive modifiche e integrazioni;

- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

• In nessun caso il costo relativo alla sicurezza può essere soggetto a ribasso d'asta.

PARTE SPECIALE "F": RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

1. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25 octies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "F", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 octies D. Lgs. 231/2001.

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, nei confronti di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. La ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato, nei confronti di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è

•
aggravato se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è attenuato se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Il riciclaggio si configura anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio, nei confronti di chiunque impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Il reato è aggravato se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è attenuato se il fatto è di particolare tenuità. Il reato si configura anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

Figura delittuosa regolamentata dall'Art. 648 ter c.p. e introdotta a partire dal 1° gennaio 2015. L'introduzione di questo reato si è resa necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648 bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona.

Tale ipotesi di reato si configura, quindi, nei confronti di qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche o finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di detti delitti, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies 1 ex D. Lgs. 231/01) (Art. 25 octies 1 D. Lgs. 231/2001)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.).

•
Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640 ter c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Trasferimento fraudolento di valori Art. 512 bis c.p.

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di Legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter. La stessa pena prevista al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

•

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. gestione dei flussi finanziari in entrata: incassi;
2. approvvigionamento di beni e servizi: rapporti con fornitori;
3. conferimento incarichi per consulenze, prestazioni professionali e contratti di intermediazione;
4. partecipazione a *partnership*: rapporti con *partner*, investimenti e operazioni finanziarie con controparti;
5. accordi con clienti *business*;
6. contrattazioni immobiliari.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono attenersi scrupolosamente alla normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di riciclaggio, che prevede norme tese a ostacolare le pratiche di riciclaggio vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di

•
riciclaggio è costituito anzitutto dal D. Lgs. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio) e ss. mm. ii., che ha in parte abrogato e sostituito la L. 197/1991.

Vengono di seguito elencati i principali strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti previsti dal D. Lgs. 231/2007:

- divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane s.r.l. (Art. 49 D. Lgs. 231/2007);
- obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti di cui agli Artt. 11-12-13-14 D. Lgs. 231/2007 in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi (Art. 17 D. Lgs. 231/2007);
- obbligo da parte dei soggetti di cui agli Artt. 11-12-13-14 D. Lgs. 231/2007 di conservare, nei limiti previsti dall'Art. 36 D. Lgs. 231/2007, i documenti o le copie degli stessi e di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia o da qualsiasi altra autorità competente;
- obbligo di segnalazione da parte dei soggetti di cui agli Artt. 10, comma 2, 11-12-13-14 D. Lgs. 231/2007 all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" (Art. 41 D. Lgs. 231/2007). I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono:
 - gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio: banche, Poste Italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - i professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
 - i revisori contabili;

- altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano: recupero di crediti per conto terzi, trasporto di denaro contante, gestione di case da gioco, offerta, attraverso *Internet*, di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione la Società non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio: ciò nonostante, va considerato, che nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale si renda responsabile di uno dei Reati di riciclaggio, l'Art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 potrebbe risultare suscettibile di applicazione anche a PLT HOLDING s.r.l.

Di conseguenza, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i consulenti, fornitori e *partner*, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dall'Art. 25 octies D. Lgs. 231/2001. In particolare, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

1. non ricevere pagamenti da parte di terzi attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi, soprattutto per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
2. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a organizzazioni criminali, frode o riciclaggio;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con terzi e provvedere, in relazione alle tipologie di contratto, a una corretta acquisizione dei dati relativi a fornitori/clienti/*partner* commerciali, anche stranieri (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
4. prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in "paradisi fiscali", così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es.: Agenzia delle Entrate, OCSE), nonché ai pagamenti provenienti da persone fisiche o giuridiche che abbiano residenza o sede in Paesi a rischio indicati nelle cosiddette "Liste Paesi" o collegate al terrorismo così come riportato nelle cosiddette "Liste Nominative" di cui alla Parte Speciale "C" del presente Modello;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Oltre alle sopracitate misure generali, si applicano i Protocolli specifici descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

Per la gestione dei flussi finanziari in entrata (incassi):

1. **controllo dei flussi**: i flussi finanziari aziendali in entrata relativi a controparti con sede legale o banche d'appoggio in "paradisi fiscali" devono essere controllati attraverso il monitoraggio a cura della funzione Fiscale e l'invio delle informazioni richieste all'Agenzia delle Entrate (es.: comunicazione *blacklist*);
2. **rifiuto di denaro e titoli al portatore**: non devono essere accettati né denaro né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane s.r.l.;
3. **correttezza della gestione della Tesoreria e segregazione dei ruoli**: la funzione Tesoreria deve essere vigilata (es.: rispetto delle soglie per pagamenti in contanti, eventuali utilizzi di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità) e deve essere garantita un'adeguata segregazione dei ruoli tra la funzione aziendale che genera il ricavo, la funzione Amministrazione che gestisce e registra l'incasso, e la funzione Tesoreria che effettua controlli su valori macro (controllo conti);
4. **controlli periodici**: la Società deve effettuare controlli periodici sui casi in cui i pagamenti (da parte dei clienti) per le forniture e i servizi erogati non provengano dal cliente stesso, ma da un soggetto terzo, provvedendo alle necessarie valutazioni di opportunità;
5. **pagamenti**: i pagamenti provenienti da clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento (istituti di credito) all'interno dell'Unione Europea. Eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.

Per l'approvvigionamento di beni e servizi (rapporti con fornitori):

1. **verifica di attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e di ogni altra controparte contrattuale**: l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e di ogni altra controparte contrattuale deve essere attentamente verificata, con riferimento alle operazioni di importo

•
rilevante (da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare), prima di instaurare il relativo rapporto;

2. **formalizzare e definire in forma scritta**: tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con Fornitori o Partner;

3. **verifica collegamenti con associazioni di stampo criminale**: la Società deve verificare che le controparti contrattuali con cui si addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà, non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale, così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla Legge (es.: certificato antimafia), che dovrà essere rilasciata e custodita per un periodo di dieci anni. Inoltre, si procederà a ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;

4. **pagamenti**: i pagamenti dei fornitori o di altre controparti contrattuali non devono essere effettuati in contanti o con strumenti di pagamento analoghi (salvo valori assolutamente irrisori ed entro i limiti stabiliti dalla Società); essi devono essere effettuati sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale, di cui il fornitore (o altra controparte contrattuale) deve essere titolare o contitolare diretto e nel rispetto delle procedure sulle attività di approvvigionamento. Il conto corrente non deve essere cifrato in forma diverse dai codici correnti nelle convenzioni interbancarie (IBAN) e tali da implicare l'anonimato del titolare;

5. **rispettare la procedura adottata in merito all'attività di selezione e acquisto di beni e servizi** che individua la funzione acquisti della Società e del Gruppo PLT energia quale responsabile della selezione e dello svolgimento delle trattative con i Fornitori; la funzione Legal del Gruppo PLT energia quale responsabile degli aspetti tecnico-legali dei contratti; i soggetti responsabili dell'esecuzione dei contratti in base ai poteri autorizzativi conferiti con il sistema di deleghe o procure aziendali;

6. **evidenza dell'adozione del Modello**: ai fornitori e alle altre controparti contrattuali deve essere resa nota l'adozione del Modello; nei contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001;

7. **verifica di beni e componenti acquistati**: la Società deve assicurarsi che i beni o componenti acquistati siano originali (nel senso che siano stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi legittimamente da questi autorizzati) e che siano stati acquistati adempiendo a ogni

•
obbligo di Legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente acquistati.

Per il conferimento di incarichi per consulenze, prestazioni professionali e contratti di intermediazione:

1. **verifica di attendibilità commerciale e professionale dei consulenti e di ogni altra controparte contrattuale:** l'attendibilità commerciale e professionale dei consulenti e di ogni altra controparte contrattuale deve essere attentamente verificata, con riferimento alle operazioni di importo rilevante (da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare), prima di instaurare il relativo rapporto;
2. **formalizzare e definire in forma scritta** tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con il Consulente o Partner;
3. **verifica collegamenti con associazioni di stampo criminale:** la Società deve verificare che le controparti contrattuali con sede in Italia con cui si addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà, non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale, così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla Legge (es.: certificato antimafia), che dovrà essere rilasciata e custodita per un periodo di dieci anni. Inoltre, si procederà a ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;
4. **pagamenti:** i pagamenti dei consulenti o di altre controparti contrattuali non devono essere effettuati in contanti o con strumenti di pagamento analoghi (salvo valori assolutamente irrisori ed entro i limiti stabiliti dalla Società); essi devono essere effettuati sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale, di cui il consulente (o altra controparte contrattuale) deve essere titolare o contitolare diretto e nel rispetto delle procedure aziendali. Il conto corrente non deve essere cifrato in forma diverse dai codici correnti nelle convenzioni interbancarie (IBAN) e tali da implicare l'anonimato del titolare;
5. **evidenza dell'adozione del Modello:** ai consulenti e alle altre controparti contrattuali deve essere resa nota l'adozione del Modello; nei contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001.

•

Per la partecipazione a *partnership* (rapporti con *partner*, investimenti e operazioni finanziarie con controparti):

1. **operazioni di *merger & acquisition***: con riferimento alle operazioni di *merger & acquisition* poste in essere con persone giuridiche, la Società deve acquisire informazioni circa l'assetto proprietario della controparte, fino all'ultimo *beneficial owner*, e circa i legali rappresentanti e i componenti dell'organo amministrativo e altri organi sociali;
2. **trasparenza e tracciabilità**: le norme aziendali devono essere ispirate, per ciascuna fase del processo, a criteri di trasparenza e di tracciabilità delle azioni effettuate;
3. **valutazione di opportunità dell'operazione**: la Società deve richiedere che le controparti dichiarino eventuali sedi o banche di appoggio in paesi inclusi nella *blacklist* così come individuate da organismi nazionali/internazionali riconosciuti. La Società deve provvedere ad adeguata valutazione di opportunità dell'operazione, garantendo le necessarie attività di controllo dell'operazione nel rispetto della Legge;
4. **verifica di attendibilità commerciale e professionale dei *partner* commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale**: l'attendibilità commerciale e professionale dei *partner* commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale deve essere attentamente verificata, con riferimento alle operazioni di importo rilevante (da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare), prima di instaurare il relativo rapporto;
5. **verifica collegamenti con associazioni di stampo criminale**: la Società deve verificare che le controparti contrattuali con sede in Italia con cui si addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà, non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale, così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla Legge (es.: certificato antimafia), che dovrà essere rilasciata e custodita per un periodo di dieci anni. Inoltre, si procederà a ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;
6. **pagamenti**: i pagamenti dei *partner* o di altre controparti contrattuali non devono essere effettuati in contanti o con strumenti di pagamento analoghi (salvo valori assolutamente irrisori ed entro i limiti stabiliti dalla Società); essi devono essere effettuati sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale, di cui il *partner* (o altra controparte contrattuale) deve essere titolare o contitolare diretto e nel rispetto delle procedure sulle attività di approvvigionamento. Il conto corrente

•
non deve essere cifrato in forma diverse dai codici correnti nelle convenzioni interbancarie (IBAN) e tali da implicare l'anonimato del titolare;

7. **evidenza dell'adozione del Modello**: ai *partner* e alle altre controparti contrattuali deve essere resa nota l'adozione del Modello; nei contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001.

Per gli accordi con clienti *business*:

1. **controlli periodici**: la Società deve effettuare controlli periodici sui casi in cui i pagamenti (da parte dei clienti) per le forniture e i servizi erogati non provengano dal cliente stesso, ma da un soggetto terzo, provvedendo alle necessarie valutazioni del caso;

2. **pagamenti**: i pagamenti provenienti da clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento (istituti di credito) all'interno dell'Unione Europea. Eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.

Per le contrattazioni immobiliari:

1. **prezzo**: il prezzo pattuito deve essere dichiarato per intero nell'atto di compravendita o nel diverso contratto avente ad oggetto un bene immobile;

2. **pagamenti**: il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita (o nel diverso contratto avente ad oggetto un bene immobile) non deve essere pagato in contanti, ovvero con assegni trasferibili. I pagamenti devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento (istituti di credito) all'interno dell'Unione Europea. Eventuali esigenze diverse verranno esaminate dalla Società, anche se in nessun caso è ammesso che il pagamento in contanti o con assegni trasferibili superi il valore complessivo di Euro 12.500 (seppur con operazioni frazionate);

3. **dichiarazione sostitutiva**: all'atto di cessione di un immobile le parti devono rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e se si sono avvalse di un mediatore, fornendo al riguardo specifiche informazioni, tra cui l'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di mediazione e le modalità di pagamento della stessa.

•

Per i rapporti infragruppo:

1. regolamentazione e tracciabilità dei servizi infragruppo attraverso la formalizzazione di appositi contratti stipulati tra le società del Gruppo PLT energia;

PARTE SPECIALE “G”: DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24 bis D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “G”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 24 bis D. Lgs. 231/2001.

Falsità in documenti informatici (Art. 491 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura se la falsità in atti, ideologica o materiale, riguarda documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. La falsità è definita materiale quando il documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione), ovvero quando il documento è artefatto e, quindi, alterato, per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. La falsità è invece definita ideologica quando il documento non è veritiero, nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Pertanto, i documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali, cartacei.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato è aggravato: 1) se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la

•
distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
4) se i fatti riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Il reato è aggravato se commesso: 1) in danno a un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chi rilascia istruzioni e indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fraudolentemente, intercetti comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la stessa ipotesi di reato si configura nei

•
confronti di chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al periodo precedente. Il reato è aggravato se commesso: 1) in danno a un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti dalla Legge, installi apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Il reato è aggravato se commesso: 1) in danno a un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente Pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Il reato è aggravato se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o minaccia; 2) con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Il reato è aggravato se: 1) dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento,

•
la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; 2) se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia; 3) se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, attraverso il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Il reato è aggravato se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o minaccia; 2) con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento. Il reato è aggravato se: 1) dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile; 2) se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia; 3) se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla Legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, comma 11, del decreto - Legge 21 settembre 2019, n. 105)

Costituisce illecito penale il fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici impiegati (Art. 1 comma 2 lett. b), o ai fini delle comunicazioni preventive al Centro

•
di valutazione e certificazione nazionale o CVCN (Art. 1 comma 6 lett. a), o per lo svolgimento di specifiche attività ispettive e di vigilanza (comma 6 lett. c) ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Il tutto allo scopo di ostacolare o condizionare – secondo lo schema penalistico del dolo specifico – l'espletamento dei procedimenti, descritti nello stesso art. 1 citato, per i quali è imposto l'obbligo di verità.

2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. le attività svolte tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a *Internet*;
2. gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione, ad esempio per quanto concerne la predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (es.: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas);
3. gestione e utilizzo di dati legati al *core business* della Società, ad esempio per quanto concerne la gestione dei dati ambientali riferibili agli impianti o dei dati di misurazione dell'energia, nonché la gestione dei sistemi informativi delle centrali di generazione e la gestione dei sistemi di telecontrollo;
4. attività svolte da specialisti informatici, quali amministratori o operatori di sistema, programmatori, che implicino la gestione dei dati e informazioni di pertinenza aziendale;
5. attività di rilascio dei dispositivi di firma digitale e rapporti con il certificatore deputato al rilascio di certificati digitali e all'espletamento degli ulteriori servizi connessi al processo di firma digitale.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

•

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Informazione e formazione:** la Società deve fornire ai Collaboratori un'adeguata informazione e formazione circa il corretto utilizzo dei sistemi informativi. In particolare, la Società deve adoperarsi affinché:

(i) i Collaboratori, nonché gli altri soggetti (es.: consulenti, partner e fornitori) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, vengano informati dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

(ii) vengano previste attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Collaboratori, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

(iii) venga sottoscritto dai Collaboratori, nonché dagli altri soggetti (es.: consulenti, partner e fornitori) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, uno specifico documento con cui gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informatiche aziendali;

(i) collaboratori, nonché gli altri soggetti (es.: consulenti, *partner* e fornitori) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, siano informati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso.

1. **Procedure:** la Società deve adottare e diffondere le politiche e procedure aziendali in tema di sicurezza informatica, volte a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- protezione dell'integrità dei documenti elettronici al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- corretta gestione delle credenziali;

- predisposizione di differenti livelli autorizzativi per l'accesso ai sistemi aziendali in attuazione della cosiddetta segregazione dei ruoli;
 - utilizzazione di misure di protezione, fisiche e tecnologiche, per l'accesso ai sistemi aziendali e il loro corretto utilizzo;
 - tracciabilità degli accessi informatici ai sistemi aziendali.
2. **Limiti di accesso ai sistemi informatici**: la Società deve limitare l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti.
 3. **Controlli periodici**: la Società deve prevedere, nel rispetto della normativa vigente, controlli periodici sulla rete informatica aziendale, al fine di verificare la conformità alle politiche e procedure aziendali in tema di sicurezza informatica.
 4. **Strumenti tecnologici**: la Società deve predisporre e mantenere specifici strumenti tecnologici (*software e hardware*) a protezione dei *server* e sistemi informatici aziendali, attraverso:
 - l'impostazione delle postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - la limitazione degli accessi alle stanze *server* unicamente al personale autorizzato;
 - la protezione, alla luce delle risorse aziendali disponibili e dello stato di avanzamento della tecnica, di ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
 - la dotazione dei sistemi informatici di adeguato *software firewall* e *antivirus* e il relativo periodico aggiornamento, facendo in modo che, ove possibile, questi non possano venir disattivati; qualora per la connessione alla rete *Internet* si utilizzino collegamenti *wireless*, la protezione degli stessi attraverso adeguati sistemi di autenticazione e crittografia che impediscano a soggetti terzi di collegarsi illecitamente alla rete *Internet* tramite i *router* e compiere illeciti ascrivibili ai Collaboratori;
 - la presenza di un sistema di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali in grado di limitare l'uso delle funzionalità e delle risorse dei sistemi in relazione ai ruoli attribuiti ad ognuno dei Collaboratori e degli altri soggetti (es.: consulenti, *partner* e fornitori) eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi.

•

5. **Firma digitale**: la Società deve disciplinare le attività di identificazione dell'utente o altra fase del processo di emissione del certificato di firma digitale (ove svolta direttamente dalla Società) in virtù di specifiche convenzioni con enti certificatori, garantendo, nel contempo, che l'assegnazione dei dispositivi di firma digitale avvenga previa verifica della coerenza con il ruolo organizzativo del richiedente e dell'esistenza della relativa procura e che le assegnazioni vengano accuratamente registrate e monitorate.

6. **Obblighi dei Collaboratori**: fermi restando gli adempimenti posti a carico della Società, ciascun Collaboratore si impegna in ogni caso a:

- non connettere ai sistemi informatici *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- non modificare la configurazione *software* e/o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa e debita autorizzazione;
- non utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* (se non per casi debitamente autorizzati, ovvero in ipotesi in cui tali *software* e/o *hardware* siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali) che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es.: sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito);
- non ottenere da terzi credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali e/o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dagli amministratori di sistema;
- non divulgare, cedere o condividere con soggetti interni e/o esterni le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale e/o di terze parti;
- non accedere abusivamente a un sistema informatico altrui, ovvero nella disponibilità di altri Collaboratori o terzi, e soprattutto non accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- non manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- non sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;

•
non comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne, qualunque informazione potenzialmente utile a forzare i controlli implementati sui sistemi informativi aziendali;

- non mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *mail* riportanti false generalità o inviare intenzionalmente *mail* contenenti *virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- non effettuare pratiche di *spamming* come pure ogni azione di risposta alle medesime;
- non inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

1. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 ter D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “H”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 24 ter D. Lgs. 231/2001.

Associazione a delinquere (Art. 416 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Sono puniti coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione, oltre a quelli che vi partecipano. Il reato è aggravato se: 1) gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie; 2) se il numero degli associati è di dieci o più. Il reato è aggravato anche se l’associazione è diretta a commettere i seguenti reati: 1) riduzione o mantenimento in schiavitù; 2) tratta di persone; 3) acquisto e alienazione di schiavi; 4) organizzazione, direzione e promozione dell’immigrazione clandestina; 5) prostituzione minorile; 6) pornografia minorile; 7) detenzione di materiale pornografico; 8) pornografia minorile virtuale; 9) violenza sessuale su minorenni; 10) atti sessuali con minorenni; 11) corruzione di minorenni; 12) violenza sessuale di gruppo in danno a minorenni; 13) adescamento di minorenni.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte, promuova, diriga o organizzi un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il reato è aggravato se l’associazione è armata. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Il reato

è aggravato anche se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti. Quanto sopra specificato si applica anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ottenga la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato se dal sequestro deriva comunque la morte, anche se come conseguenza non voluta dal reo ed è prevista la condanna all'ergastolo nel caso in cui la morte del sequestrato sia consapevolmente cagionata. Costituiscono attenuanti: 1) il fatto che un concorrente, dissociandosi dagli altri, si adoperi in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione; 2) il fatto che un concorrente, dissociandosi dagli altri, si adoperi, al di fuori del caso descritto nel precedente punto 1, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/1990)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono puniti coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l'associazione, oltre a quelli che vi partecipano. Il reato è aggravato se: 1) il numero degli associati è di dieci o più; 2) tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; 3) l'associazione è armata (l'associazione si considera

armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito); 4) le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. Costituiscono attenuanti: a) la lievità del fatto; b) il fatto che un concorrente si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 407 comma 2 lettera a) n° 5 c.p.p.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110;

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91).

Sono stati identificati anche reati non previsti direttamente dal D. Lgs. 231/2001, ma che si configurano come finalità dell'eventuale reato associativo (i cosiddetti reati-scopo). Tra questi:

reati contro la Pubblica Amministrazione, quali: 1) i Reati di cui nella Parte Speciale "A" del presente Modello; 2) estorsione, ex Art 629 c.p.; 3) turbata libertà degli incanti, ex Art. 353 c.p.; 4) frode nelle pubbliche forniture, ex Art. 356 c.p.;

reati tributari, quali: 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex Art. 2 D. Lgs. 74/2000; 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex Art. 3 D. Lgs. 74/2000; 3) dichiarazione infedele, ex Art. 4 D. Lgs. 74/2000; 4) omessa dichiarazione, ex Art. 5 D. Lgs. 74/2000; 5) emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 D. Lgs. 74/2000; 6) occultamento o distruzione di documenti contabili, ex Art. 10 D. Lgs. 74/2000; 7) omesso versamento di ritenute certificate, ex Art. 10 bis D. Lgs. 74/2000; 8) omesso versamento di IVA, ex Art. 10ter D. Lgs. 74/2000; 9) indebita compensazione, ex Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000; 10) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex Art. 11 D. Lgs. 74/2000; 11) reati di contrabbando, ex Artt. 282 ss. TULD;

truffa contrattuale, ex Art. 640 c.p.

2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. attività di qualificazione e selezione dei fornitori, in Italia e all'estero, per l'affidamento di contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in subappalto;
2. attività di investimento e accordi *joint venture* o altre forme di *partnership* con controparti, in Italia e all'estero;
3. ove applicabile, assunzione del personale;
4. negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di accordi commerciali con soggetti pubblici: partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (es.: appalti, forniture o servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (es.: complessi aziendali, partecipazioni) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;
5. adempimenti fiscali: compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
6. predisposizione delle dichiarazioni fiscali; liquidazione delle imposte; gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
7. gestione e protezione dei beni aziendali (*security*).

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

È fatto espresso obbligo di attenersi alle regole generali di seguito elencate:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i delitti di criminalità organizzata;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
3. provvedere, in considerazione delle specifiche tipologie di contratto, a una corretta acquisizione dei dati relativi a fornitori e *partner* commerciali, anche stranieri, e gestire il relativo rapporto contrattuale nel rispetto della normativa applicabile;
4. agire in conformità di regole di trasparenza nella selezione del fornitore e ove applicabile del personale, sulla base di criteri che tengano, tra l'altro, in considerazione la necessità di prevenire il rischio di infiltrazione criminale;
5. astenersi dal porre in essere comportamenti idonei a violare il principio della libera concorrenza nel contesto di partecipazione a gare nei pubblici incanti o licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni attraverso l'utilizzo della forza, promesse di liberalità o altri mezzi fraudolenti;
6. assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la tempestiva liquidazione delle medesime;
7. astenersi dal compimento di qualsiasi atto idoneo a sottrarre i prodotti importati e destinati a essere utilizzati nella produzione di energia elettrica (o comunque destinati a finalità produttive) al pagamento delle accise, dei diritti doganali e di ogni altra imposta applicabile o comunque idoneo a ostacolare l'accertamento e la liquidazione di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria ai fini fiscali;

8. nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità;
9. fornire la massima collaborazione con le Autorità competenti per la prevenzione delle infiltrazioni criminali.

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali, ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- a) ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla Legge e di darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore e alle Autorità di Pubblica Sicurezza, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- b) ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- c) è in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza e un pieno supporto a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia.

In considerazione della rilevanza, quali reati-scopo dei delitti associativi, di tutti i reati già previsti dal D. Lgs. 231/2001, in aggiunta ai Protocolli di cui al successivo paragrafo 4, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di adempiere altresì ai principi e regole di condotta previsti in tutte le altre Parti Speciali del presente Modello, anche al fine di prevenire e impedire il compimento dei suddetti delitti di criminalità organizzata.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati in materia di criminalità organizzata è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

Per le attività di qualificazione e selezione dei fornitori, in Italia e all'estero, per l'affidamento di contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in subappalto:

1. **criteri di selezione**: nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i fornitori la Società deve applicare il Codice Appalti (laddove tenuta) e deve attuare efficacemente i regolamenti e le istruzioni aziendali volti a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità e rispetto dei principi comunitari e tutela della concorrenza, fermo restando il possesso dei requisiti di legalità;
2. **verifica dell'attendibilità commerciale e professionale**: la Società deve verificare, con particolare riferimento alle operazioni di importo rilevante (da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare) l'attendibilità professionale dei fornitori, prima che venga instaurato il relativo rapporto;
3. **tracciabilità dei flussi finanziari**: al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la Società deve inserire nei contratti stipulati con i propri appaltatori e fornitori una clausola che li vincoli al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità (es.: utilizzare c/c bancari o postali dedicati alla relativa commessa). Inoltre, la Società obbliga gli appaltatori a far sottoscrivere ai propri sub-appaltatori e sub-contrattanti un'apposita clausola con cui i medesimi assumano gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari summenzionati;
4. **vendor list**: le *vendor list*, costituite sulla base delle istruzioni di qualificazione dei fornitori che svolgono la propria attività nell'ambito dei comparti qualificati devono essere sottoposte a costante monitoraggio e conseguente aggiornamento, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti accertati durante il procedimento per l'ammissione al sistema di qualificazione;
5. **segregazione dei ruoli**: il processo di approvvigionamento deve essere generalmente regolato dal principio della segregazione dei ruoli, anche nell'ipotesi in cui si ricorra a una procedura di affidamento semplificata.

Per l'attività di investimento e accordi *joint venture* o altre forme di *partnership* con controparti, in Italia e all'estero:

1. **operazioni di merger & acquisition**: con riferimento alle operazioni di *merger & acquisition* poste in essere con persone giuridiche, la Società deve acquisire informazioni circa l'assetto proprietario della controparte, fino all'ultimo *beneficial owner*, e circa i legali rappresentanti e i componenti dell'organo amministrativo e altri organi sociali;
2. **trasparenza e tracciabilità**: le norme aziendali devono essere ispirate, per ciascuna fase del processo, a criteri di trasparenza e di tracciabilità delle azioni effettuate;
3. **valutazione di opportunità dell'operazione**: La Società deve provvedere ad adeguata valutazione di opportunità dell'operazione, garantendo le necessarie attività di controllo dell'operazione nel rispetto della Legge;
4. **verifica di attendibilità commerciale e professionale dei partner commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale**: l'attendibilità commerciale e professionale dei *partner* commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale deve essere attentamente verificata, con riferimento alle operazioni di importo rilevante (da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare), prima di instaurare il relativo rapporto;
5. **verifica collegamenti con associazioni di stampo criminale**: la Società deve verificare che le controparti contrattuali con cui si addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà, non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale, così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla Legge (es.: certificato antimafia), che dovrà essere rilasciata e custodita per un periodo di dieci anni. Inoltre, si procederà a ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;
6. **tracciabilità dei flussi finanziari**: al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la Società deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari da e verso i *partner* commerciali/finanziari o altra controparte contrattuale.

Per l'assunzione del personale:

1. **criteri di selezione del personale**: la scelta del personale deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei seguenti criteri: a) professionalità adeguata rispetto all'incarico e alle mansioni da assegnare; b) parità di trattamento; c) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale

Per la negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di accordi commerciali con soggetti pubblici:

1. **richiamo alla Parte Speciale “A” del presente Modello**: si applicano i Protocolli obbligatori (fissi) e i Protocolli sostituibili (alternativi) di cui nella Parte Speciale “A” del presente Modello.

Per gli adempimenti fiscali:

1. **predisposizione e custodia delle scritture contabili**: nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali la Società deve porre in essere una serie di misure idonee ad assicurare che i rappresentanti aziendali e Collaboratori, nell’ambito delle rispettive competenze, predispongano e custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione, occultamento e/o manomissione;
 2. **segregazione dei ruoli**: la Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, deve garantire l’attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
 3. **tracciabilità**: la Società deve garantire la tracciabilità della documentazione alla base delle dichiarazioni fiscali;
 4. **controlli e verifiche**: la Società, anche attraverso la predisposizione di apposite procedure, deve garantire: a) il controllo sull’effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse; b) la verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili; c) la verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto di imposta e l’effettivo versamento delle ritenute; d) tutti i controlli e le verifiche ritenuti opportuni e necessari;
 5. **reporting**: la Società deve assicurare che i soggetti preposti a intrattenere rapporti con l’amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza per le questioni concernenti l’accertamento e la liquidazione delle imposte effettuino l’attività di *reporting* periodico e quella che si renda necessaria in virtù di circostanze contingenti, al fine di garantire ai soggetti muniti dei necessari poteri la possibilità di intraprendere le necessarie attività correttive, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in relazione alle modalità di conteggio degli acconti, applicabilità del regime delle esenzioni o agevolazioni, tempestività dei pagamenti;
2. **richiamo alla Parte Speciale “B” del presente Modello**: in aggiunta a quanto stabilito nei punti precedenti, si applicano i Protocolli di cui nella Parte Speciale “B” del presente Modello.

Per la gestione e protezione dei beni aziendali (security):

1. **vigilanza**: i responsabili delle sedi aziendali devono garantire un'adeguata vigilanza all'interno delle strutture territoriali, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;
2. **sistemi informatici e di videosorveglianza**: i responsabili delle singole strutture territoriali, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare l'opportunità di realizzare e rendere operanti sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nelle aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della *privacy*.

PARTE SPECIALE "I": REATI AMBIENTALI

1. REATI AMBIENTALI (Art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "I", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001. Si ricorda infatti che con l'approvazione della Legge 22 maggio 2015 n. 68 è stato introdotto nel Libro II del codice penale il Titolo VI bis che raccoglie i nuovi reati ambientali c.d "Ecoreati", non considerati più meri illeciti ma veri e propri delitti.

La novità ha una ricaduta anche su presente Modello 231 che vede così ampliare il novero dei reati ambientali 231.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti a una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo che il fatto non costituisca più grave. Il reato è attenuato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Ai fini dell'applicazione dell'art. 727 bis c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono

quelle indicate nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'Art. 733 bis c.p. per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'Art. 4, par. 1 o 2, Direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, par. 4, Direttiva 92/437/CE.

Violazioni concernenti gli scarichi delle acque (Art. 137 D. Lgs. 152/2006)

Tali violazioni si configurano nel caso di: 1) scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti, ai sensi degli Artt. 107, comma 1, e 108, comma 4, Codice dell'Ambiente (per sostanze pericolose si intendono quelle espressamente indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato V alla Parte III del Codice dell'Ambiente); 2) superamento dei valori limite (Tabelle 3 e 4 dell'Allegato V alla Parte III del Codice dell'Ambiente – il reato è aggravato se non vengono rispettati i valori limite fissati per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato V alla Parte III del Codice dell'Ambiente) per lo scarico di acque reflue industriali, stabiliti dalla Legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Codice dell'Ambiente; 3) mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, di cui agli Artt. 103 -104 Codice dell'Ambiente; 4) violazione del divieto di scarico in mare di navi e aeromobili di sostanze vietate, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Abbandono di rifiuti (Art. 255 D. Lgs. 152/2006)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, commette il reato di abbandono di rifiuti chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi

1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, (Omissis).

Violazioni relative ai Rifiuti (Art. 256 D. Lgs. 152/2006)

Tali violazioni si configurano nel caso di: 1) attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di Rifiuti Pericolosi e non, poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione e comunicazione prevista dagli Artt. 208-216 Codice dell'Ambiente; 2) realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi; 3) effettuazione di attività di miscelazione dei Rifiuti, in violazione dei limiti di cui all'Art. 187 Codice dell'Ambiente.

Violazioni concernenti la bonifica dei siti (Art. 257 D. Lgs. 152/2006)

Tali violazioni si configurano nel caso di: 1) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, con specifico aggravamento di pena se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose; 2) mancata effettuazione della comunicazione ex Art. 241 Codice dell'Ambiente, da effettuarsi entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento di contaminazione e diretta ad adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'Art. 304, comma 2, Codice dell'Ambiente.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D. Lgs. 152/2006)

Tale violazione si configura nel caso di: 1) predisposizione di un certificato di analisi di Rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei Rifiuti; 2) uso di un certificato falso durante il trasporto dei Rifiuti. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti di cui all'Art. 188 bis Codice dell'Ambiente, relativamente alla tracciabilità dei Rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo, il legislatore ha previsto che la tracciabilità dei Rifiuti può avvenire: a) aderendo su base volontaria o obbligatoria, ai sensi dell'art. 188^{ter} Codice dell'Ambiente, al sistema SISTRI, ovvero b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, nonché del formulario di identificazione di cui agli Artt. 190 e 193 Codice dell'Ambiente.

Traffico illecito di Rifiuti (Art. 259 D. Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque effettui una spedizione di Rifiuti costituente traffico illecito a norma del Regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di Rifiuti effettuata: a) senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate; b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei Rifiuti previsti dagli artt. 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 258/1993.. Il reato è aggravato in caso di spedizione di Rifiuti Pericolosi. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di Rifiuti destinati al recupero e di cui all'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993. In questo caso il reato si configura ogni qualvolta vengano violate le prescrizioni di cui all'Art. 1, comma 3, Regolamento 259/1993 (es.: i rifiuti devono sempre essere destinati a impianti autorizzati e devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti).

Attività organizzate per il traffico illecito di Rifiuti (Art. 260 D. Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva,

trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di Rifiuti. Il reato è aggravato se si tratta di Rifiuti ad alta radioattività.

Violazioni concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti – SISTRI (Art. 260bis D. Lgs. 152/2006)

Tali violazioni si configurano nel caso di: 1) predisposizione di un certificato di analisi di Rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei Rifiuti e inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei Rifiuti; 2) omissione, in caso di Rifiuti Pericolosi, di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei Rifiuti; 3) uso, durante il trasporto di Rifiuti Pericolosi di un certificato di analisi di Rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei Rifiuti trasportati; 4) accompagnamento del trasporto di Rifiuti Pericolosi e non con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata.

Violazioni concernenti l'esercizio di attività pericolose (Art. 279 D. Lgs. 152/2006)

Tali violazioni si configurano nei confronti di chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. Stessa violazione è commessa da chi sottopone uno stabilimento a una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista per Legge. Chi sottopone uno stabilimento a una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista per Legge è assoggettato ad una sanzione amministrativa. Inoltre, compie attività pericolosa chi: 1) nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, oltre che dalla vigente normativa e dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente; 2) mette in esercizio un impianto o inizia a esercire un'attività senza aver dato comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni in atmosfera; 3) non adotta tutte le misure necessarie a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

Violazioni relative all'abusiva circolazione degli esemplari (Art. 1, 3 bis e 6 L. 150/1992)

Tale ipotesi di reato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si configura nei confronti di chiunque, in violazione del Regolamento CEE 97/338 e successive modifiche e integrazioni: 1) importi, esporti o riesporti esemplari senza apposito certificato o licenza, ovvero con certificati o licenze non validi; 2) ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificate nella licenza o nel certificato; 3) utilizzi i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati; 4) trasporti o faccia transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato; 5) commerci piante riprodotte artificialmente in violazione con le prescrizioni di Legge; 6) detenga, utilizzi per scopi di lucro, acquisti, venda, esponga o detenga per la vendita o per fini commerciali, offra in vendita o comunque ceda esemplari senza la prescritta documentazione; 7) detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica; 8) falsifichi o alteri certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o di un certificato; 9) usi certificati o licenze falsi o alterati.

Violazioni relative alla tutela penale dell'ozono (Art. 3 Legge 549/1993)

Tali violazioni si configurano nel caso di non rispetto delle disposizioni dettate in materia di cessazione di sostanze lesive dell'ozono. In particolare, è punita la condotta di chi produce, consuma, importa, esporta, commercializza e detiene sostanze lesive dell'ozono stratosferico, secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1005/2009.

Inquinamento provocato da navi (Artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007)

Tale ipotesi di reato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si configura nei confronti del comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché dei membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che, dolosamente o colposamente, versano in mare sostanze inquinanti. Il reato è aggravato se il fatto provoca danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parte di queste. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle

sue conseguenze risulta di grande complessità sotto il profilo tecnico, ovvero molto onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento ambientale (Art. 452bis c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede che, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)

Detto reato intende punire chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI AMBIENTALI

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. progettazione di impianti e infrastrutture correlate;
2. costruzione e dismissione di impianti e infrastrutture correlate;
3. esercizio di impianti e infrastrutture correlate.

In relazione ai processi sopra enumerati, le attività ritenute più sensibili risultano essere:

- a) Gestione degli Impianti eolici: - gestione dei rifiuti
 - Gestione eventuali sversamenti a causa della perdita di olio dalla navicella dell'aerogeneratore
 - Gestione emissioni di SF6 (gas nocivi per l'ozono) presente negli impianti a base della torre eolica e all'interno della sottostazione elettrica
 - Gestione eventuali zone limitrofe con specie animali o habitat protetti
 - gestione dei Depositi Temporanei;
 - gestione delle emergenze e degli eventi accidentali;
 - gestione di terreni e immobili;
 - gestione e dismissione delle apparecchiature;

- b) Gestione delle attività correlate alla richiesta di autorizzazioni
 - Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni in materia ambientale per la costruzione di impianti
 - Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte della PA sul rispetto dei presupposti sottostanti il rilascio delle autorizzazioni richieste
 - richiesta e successiva gestione di provvedimenti autorizzativi per la costruzione, ampliamento, ovvero variazione al progetto di impianti e infrastrutture correlate;
 - gestione delle autorizzazioni amministrative rilasciate in relazione agli scarichi (tenuto conto altresì dei controlli sul rispetto dei limiti e delle prescrizioni ivi previste);

- c) Gestione degli appalti: rapporti con le ditte appaltatrici e/o subappaltatrici e con i fornitori delle attività di gestione dei Rifiuti (intermediazione, trasporto e recupero/smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico;

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

La Società garantisce.

1. l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
2. l'elaborazione di strategie per il raggiungimento di tali obiettivi, con relativa definizione delle priorità e responsabilità;
3. la sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale, attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
4. l'attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione;
5. l'attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;

6. l'effettuazione di un periodico riesame da parte delle figure apicali della Società al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema e della politica aziendale adottati in materia ambientale.

A tal fine, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati ambientali è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Definizione di politiche in materia ambientale**: la politica aziendale adottata in materia ambientale deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa. Tale politica è volta a definire gli obiettivi strategici e i principi di azione a tutela dell'ambiente che comprendono, tra l'altro:
 - l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia ambientale;
 - l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia ambientale;
 - l'impegno a prevenire e ridurre i rischi di impatto sull'ambiente, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
 - l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, rispetto a ogni attività rilevante dal punto di vista ambientale.
2. **Processo di pianificazione e obiettivi ambientali**: nell'ambito del processo di pianificazione, la Società deve identificare e valutare gli aspetti ambientali rilevanti e, con particolare riguardo a questi, promuovere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - riduzione dei rischi del verificarsi di eventi suscettibili di determinare conseguenze negative sotto il profilo ambientale;
 - riduzione degli impatti individuati sulle varie componenti dell'ambiente;
 - riduzione dei Rifiuti prodotti;
 - promozione di pratiche ambientali sostenibili presso fornitori e appaltatori;
 - definizione di procedure di emergenza ambientale per il contenimento degli effetti in caso di incidenti;

- formazione sulle tematiche ambientali.
3. **Informazione e formazione**: la Società deve identificare e attuare misure idonee affinché tutti gli Esponenti Aziendali e soggetti interessati, ai diversi livelli e in funzione dell'attività svolta:
 - siano consapevole dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali;
 - conoscano le interazioni con l'ambiente legata con la propria attività e i vantaggi ambientali connessi al buon operare;
 - comprendano e condivida le esigenze di adottare un corretto comportamento in ambito ambientale, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità all'interno della Società;
 - conoscano le conseguenze ambientali derivanti da eventuali deviazioni delle procedure operative approvate;
 - abbiano una conoscenza adeguata, in relazione alle mansioni svolte, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001.
 4. **Procedure**: la Società deve provvedere ad adottare procedure e istruzioni operative atte a garantire l'identificazione, la valutazione e il controllo degli aspetti ambientali rilevanti, con riferimento alle diverse condizioni (es.: condizioni normali, manutenzione ordinaria e straordinaria, situazioni incidentali o di emergenza) e prestando particolare attenzione alla gestione di appalti d'opera e di servizi, oltre che ai processi di costruzione, gestione e manutenzione degli impianti.
 5. **Monitoraggio**: la Società deve sorvegliare sistematicamente sulla conformità delle proprie azioni alle esigenze stabilite dalla politica ambientale, nonché alle prescrizioni di Legge, alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative, agli impegni derivanti da accordi liberamente sottoscritti e ad eventuali *standard* adottati. Ciascun Esponente Aziendale è tenuto proattivamente a dare il proprio contributo per l'individuazione di eventuali "non conformità" (es.: non conformità normativa, carenza di addestramento). La Società deve pianificare ed eseguire *audit* interni e, in caso di verifica di "non conformità", è tenuta ad accertarne, nel più breve tempo possibile, le cause, stabilire un piano per attuare interventi correttivi e, se del caso, avviare azioni preventive adeguate. Le azioni preventive e correttive devono essere monitorate fino al loro compimento.
 6. **Gestione dei provvedimenti autorizzativi**: nell'ambito delle attività di progettazione, la Società:

- effettua i necessari studi di impatto ambientale che, basandosi su un approccio prudenziale, analizzano i rischi, anche solo potenziali, sull'ambiente e identificano i presidi idonei a prevenirli e/o limitare quanto più possibile l'impatto medesimo;
- nelle fasi di studio e Valutazione di Impatto Ambientale, coinvolge professionisti, autorità amministrative locali e, qualora ritenuto opportuno in relazione al caso specifico, le associazioni ambientaliste e le comunità locali, al fine di trattare in modo quanto più esaustivo possibile ogni aspetto ambientale che potrebbe interessare la costruzione e la successiva gestione dell'opera realizzata;
- assicura che la trattazione degli aspetti ambientali in sede di conferenza di servizi e la gestione dell'*iter* autorizzativo sia gestita da soggetti specificamente delegati o subdelegati a tali attività.

Nell'ambito delle attività di costruzione e dismissione, la Società:

- predispone la documentazione che si renda necessaria al fine di prevedere una chiara descrizione e suddivisione dei ruoli e delle responsabilità (anche in capo a fornitori e appaltatori), disciplinando gli aspetti inerenti alla tutela dell'ambiente e disponendo controlli sull'effettiva attuazione degli stessi da parte di eventuali fornitori e appaltatori;
- assicura che tale documentazione venga predisposta tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali specifiche del territorio in cui verrà costruita l'opera;
- prevede controlli e verifiche periodiche sull'osservanza delle prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere. Nell'ambito delle attività di esercizio, la Società:
- trasmette periodicamente, ovvero mette a disposizione delle competenti autorità, sulla base della disciplina applicabile, i dati ambientali rilevati, al fine di consentirne il costante controllo;
- effettua e aggiorna periodicamente il censimento delle informazioni collegate alle tematiche sulla biodiversità, quali, ad esempio, consistenze e vincoli delle aree protette o delle specie protette situate all'interno o in prossimità degli impianti e relativi progetti di tutela (ove previsti);
- presta attenzione alla segnalazione di impatti negativi delle proprie installazioni e si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;

- ricerca nuove soluzioni tecnologiche e scientifiche per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, sempre nel rispetto degli altri interessi generali della Società;
- permette, sulla base di programmi scientifici concordati con istituti e associazioni di comprovata affidabilità, l'utilizzo dei propri impianti per finalità di tutela, monitoraggio e incremento della biodiversità, nei limiti della sicurezza degli impianti medesimi.
- **Gestione degli scarichi**: la Società è tenuta ad adottare un sistema di gestione degli scarichi nel rispetto delle prescrizioni normative. In particolare, la Società effettua controlli periodici sul rispetto dei limiti e delle altre prescrizioni autorizzative e definisce le azioni da intraprendere in caso di criticità (es.: malfunzionamento del sistema di controllo o superamento dei limiti consentiti).
- **Gestione delle emergenze e degli eventi accidentali**: la Società deve adottare specifiche cautele per la gestione degli eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti o per la gestione di bonifiche di siti già contaminati.
- **Classificazione e gestione dei Rifiuti**: la Società deve adottare un sistema di gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientato alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi. In particolare, la Società affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e solo dopo averne verificato: a) la validità e la tipologia di iscrizione all'albo; b) la tipologia e la targa dei mezzi; c) i codici CER autorizzati. La Società vigila sulla corretta gestione dei Rifiuti, anche da parte di terzi affidatari, prevedendo che le strutture territoriali segnalino eventuali irregolarità, al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale, oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.
- **Gestione dei terreni e degli immobili**: la Società deve garantire la gestione degli eventi critici o segnalazioni e deve adottare tutti i presidi necessari ad attuare la risoluzione delle problematiche segnalate attraverso le strutture aziendali competenti.
- **Gestione e dismissione delle apparecchiature**: la Società deve adottare le disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti e ridurre al minimo i rischi ambientali derivanti dalla dismissione delle apparecchiature.
- **Misurazione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera**: la Società deve assicurare la registrazione dei valori delle emissioni, quando previsto dalle autorizzazioni per la realizzazione e per l'esercizio dell'impianto, dei valori meteorologici e dei valori registrati dalle reti di rilevamento

della qualità dell'aria, laddove disponibili, affinché siano costantemente monitorati la qualità dell'aria e i limiti di emissioni previste nelle autorizzazioni. La Società deve, inoltre, garantire la corretta gestione delle criticità ed emergenze, nel rispetto delle modalità di comunicazione alle autorità competenti e deve trasmettere e mettere a disposizione delle autorità competenti i dati delle emissioni registrati, al fine di garantire un adeguato controllo.

PARTE SPECIALE “L”: DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (Art. 25 novies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “L”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 25 novies D. Lgs. 231/2001.

Messa a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, di un’opera dell’ingegno protetta (Art. 171 L. 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

Abusiva duplicazione, distribuzione e altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati da marchio S.I.A.E. (Art. 171 bis L. 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura: 1) nei confronti di chiunque duplichi abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.); 2) se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; 3) nei confronti di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E., riproduca, trasferisca su altro supporto,

distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione del diritto d'autore, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione dei diritti del costituente della banca di dati, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati. Il reato è aggravato se i fatti sono di rilevante gravità.

Abusiva duplicazione, riproduzione e altre attività di un'opera di ingegno, di un'opera letteraria, ecc. (Art. 171 ter L. 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per uso non personale, a fini di lucro: a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, o distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di opere dell'ingegno o di opere letterarie, come sopra definite; d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per cui è prescritta, ai sensi della presente Legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di

decodificazione speciale che consentano l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; g) fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure (fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale); h) abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari del diritto d'autore, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegua la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

Il reato è aggravato nei confronti di chi, a fini di lucro: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; b) in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei reati sopra descritti, dal n. 1) al n. 8); d) promuove o organizza le attività sopra descritte, dal n. 1) al n. 8). Il reato è attenuato se i fatti sono di particolare tenuità.

Reati commessi dai produttori (Art. 171 septies Legge 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti: 1) dei produttori o importatori dei supporti non soggetti a contrassegno, i quali non comunicano alla S.I.A.E., entro trenta giorni dalla data di immissione in

commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi; 2) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, di chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Rifiuto di rispondere al giudice in merito all'origine e alle reti di distribuzione di merci e di prestazioni di servizi che violano un diritto d'autore o presentazione al medesimo di false informazioni (Art. 171 octies Legge 633/1941)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto d'autore, ovvero fornisca allo stesso false informazioni.

Articolo 174 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente Legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. acquisizione e gestione dei *software* aziendali;
2. acquisizione e gestione delle banche dati;

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, devono attenersi alle regole generali di seguito elencate:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
3. astenersi dall'uso fraudolento, diretto o indiretto, di opere di ingegno.

A tal fine è fatto espresso divieto di:

- a) procedere a installazione di prodotti *software* in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso; b) procedere a installazione di prodotti *software* in violazione delle procedure aziendali in materia;
- c) utilizzare *software*/banche dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta;
- d) installare un numero di copie di ciascun *software* ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in situazioni di *underlicensing*;
- e) distribuire i *software* aziendali a soggetti terzi;
- f) accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- g) effettuare il *download* di prodotti *software* coperti da *copyright* e comunque senza la preventiva autorizzazione della Società;
- h) caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- i) utilizzare mezzi atti a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione dei *software*;
- j) riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico illegittimamente il contenuto di una banca dati, ovvero estrarre o reimpiegare illegittimamente, distribuire o installare i dati ivi contenuti;

Ai fini dell'attuazione delle attività di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati in materia di violazione del diritto d'autore è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Acquisto delle licenze da fonti autorizzate**: la Società deve acquistare le licenze d'uso dei *software* da fonti autorizzate (es.: rivenditore), certificate e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità dei *software*.
2. **Controlli periodici**: la Società deve controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedere, ove necessario, al rinnovo. Inoltre, la Società deve censire periodicamente i prodotti in uso su ciascuna postazione e deve verificare la corrispondenza del

numero di copie concesse in licenza di uno specifico *software* con il numero di copie effettivamente installato sulle postazioni aziendali.

3. **Strumenti di protezione delle licenze d'uso**: la Società deve adottare strumenti di protezione atti a garantire la corretta conservazione delle licenze d'uso. In particolare, non è permesso di utilizzare o distribuire, all'interno o all'esterno della Società, *product key* per programmi senza specifica autorizzazione della funzione preposta.
4. **Attività di sensibilizzazione**: la Società deve sensibilizzare i collaboratori sul tema della "pirateria informatica" e temi connessi e relative conseguenze.
5. **Richiamo alla Parte Speciale "H" del presente Modello**: in aggiunta a quanto stabilito nei punti precedenti, si applicano i Protocolli di cui nella Parte Speciale "H" del presente Modello.

PARTE SPECIALE "M": REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Art. 25 bis D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "M", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 bis D. Lgs. 231/2001.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque: 1) contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) alteri in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) non avendo concorso alla contraffazione o all'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) al fine di metterle in

circolazione, acquisti o comunque riceva, da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Il reato è aggravato se dai fatti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque: 1) alteri monete genuine, scemandone in qualsiasi modo il valore; 2) introduca le monete in tal modo alterate nel territorio dello Stato o le detenga o le spenda o le metta altrimenti in circolazione, pur non avendo concorso all'alterazione; 3) al fine di metterle in circolazione, acquisti o comunque riceva, da chi le ha alterate o da altro intermediario, le monete alterate.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che non sussistano i reati di contraffazione o alterazione di monete, nei confronti di chiunque introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Il reato è aggravato se dai fatti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffaccia o alteri valori di bollo o introduca nel territorio dello Stato, acquisti, detenga o metta in circolazione valori di bollo contraffatti. Agli effetti della Legge penale si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Lo stesso reato si configura se la condotta ha ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, non avendo concorso alla contraffazione o all'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Il reato è attenuato se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero di chiunque, senza aver concorso alla contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il reato è aggravato nei confronti di chiunque contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza aver concorso alla contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Tale ipotesi di reato si configura a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che non sussista contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, nei confronti di chiunque introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Commette reato anche chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi di reato si configura a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. utilizzo marca da bollo;
2. gestione di flussi di denaro per cassa.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a

società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, devono attenersi alle regole generali di seguito elencate:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i delitti di cui alla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo. A tal fine è fatto obbligo di:
 - a) operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero, nella stretta osservanza della Legge, dei regolamenti e delle disposizioni interne, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
 - b) prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con terzi non sufficientemente conosciuti e aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
 - c) effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature, oppure mediante controlli di autenticità effettuati dal personale addestrato, attraverso accertamenti manuali e senza l'ausilio di dispositivi di selezione e accettazione; In ogni caso è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alle seguenti condotte:
 - detenere, ricevere e mettere in circolazione, in buona o mala fede, in concorso o meno con terzi, valori falsi. Si sottolinea che l'addetto che riceve in buona fede dei valori e abbia, successivamente, dei dubbi sulla legittimità degli stessi, non deve tentare, a sua volta, di metterli nuovamente in circolazione;
 - mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di valori rispetto ai quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Formazione e addestramento:** la Società deve formare i Collaboratori riguardo ai reati di cui alla presente Parte Speciale e, in particolare, deve addestrare il personale addetto alla gestione dei flussi di cassa a effettuare controlli, anche manuali, sull'autenticità di banconote e monete.
2. **Procedure aziendali e istruzioni operative:** la Società deve adottare procedure e dettare istruzioni operative tese a prevenire i Reati di cui nella presente Parte Speciale.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono i seguenti:

- a) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) proporre che vengano aggiornate e/o emanate le procedure interne relative ai comportamenti da seguire nell'ambito dei processi sensibili, sulla base degli esiti delle verifiche sopra richiamate.

PARTE SPECIALE "N": DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25 bis.1 D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "N", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 bis.1 D. Lgs. 231/2001.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato è aggravato se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte e in qualsiasi modo gestita dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Il reato è aggravato se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Il reato è aggravato se: 1) si tratta di oggetti preziosi; 2) i fatti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Il reato è aggravato se i fatti hanno ad

oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, salvo che il fatto non costituisca altro tipo di reato. Il reato è aggravato se i fatti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che i fatti non costituiscano il reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, ex Art. 473 c.p., o il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ex Art. 474 c.p., nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La stessa ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni soggetti a proprietà industriale. Il reato è aggravato se commesso in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate. Tale ipotesi di reato si configura a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Costituisce attenuante il fatto che il colpevole si adoperi per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto del reato di fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del reato medesimo o dei profitti da essi derivanti.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La stessa ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tale ipotesi di reato si configura a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Costituisce attenuante il fatto che il colpevole si adoperi per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del reato medesimo o dei profitti da essi derivanti.

2. PROCESSI SENSIBILI AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. attività di *business*;
2. comunicazioni verso l'esterno.

Si specifica che il reato più in astratto configurabile sembra essere quello, potenzialmente comune a tutte le realtà economiche e imprenditoriali, dell'illecita concorrenza con minaccia o violenza, di cui all'Art. 513 bis c.p.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

In particolare, nell'espletamento dei processi considerati sensibili, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti regole:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i delitti contro l'industria e il commercio;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
3. fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta, predisponendo le comunicazioni con tempestività, correttezza e buona fede;
4. astenersi dal realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri concorrenti che operano nello stesso settore (es.: attraverso boicottaggio o rifiuto di contrattare).

A tal fine, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai delitti contro l'industria e il commercio è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

Per le attività di *business*:

1. **ruoli e responsabilità**: la Società deve definire i ruoli e le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione delle attività di *business*;
2. **modalità operative**: la Società deve regolamentare le modalità operative con cui vengono svolte le attività di *business*, definendo le politiche commerciali, i controlli effettuati su di esse, le procedure di autorizzazione e le regole di attuazione delle stesse;

3. **segregazione dei ruoli**: deve essere prevista la segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla definizione e attuazione delle politiche commerciali;
4. **tracciabilità**: tutta la documentazione relativa alle attività di *business* deve essere adeguatamente predisposta, registrata e archiviata, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo.

Per le comunicazioni verso l'esterno:

1. **ruoli e responsabilità**: la Società deve definire i ruoli e le responsabilità delle strutture aziendali coinvolte nella gestione delle attività di comunicazione all'esterno di notizie/informazioni relative alle operazioni e ai servizi forniti;
2. **modalità operative**: la Società deve regolamentare le modalità operative con cui vengono svolte le attività di comunicazione all'esterno, definendo le regole di predisposizione, le attività di controllo e gli schemi di autorizzazione/approvazione di comunicati ed eventuali messaggi pubblicitari;
3. **segregazione dei ruoli**: deve essere prevista la segregazione delle responsabilità tra le strutture aziendali che svolgono le attività di predisposizione, controllo e autorizzazione di comunicati ed eventuali messaggi pubblicitari;
4. **tracciabilità**: tutta la documentazione relativa alle attività di comunicazione all'esterno deve essere adeguatamente predisposta, registrata e archiviata, al fine di consentire la ricostruzione di tutte le fasi del processo.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- a) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;

- c) proporre che vengano aggiornate e/o emanate le procedure interne relative ai comportamenti da seguire nell'ambito dei processi sensibili, sulla base degli esiti delle verifiche sopra richiamate

PARTE SPECIALE "O": REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25 decies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "O", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 decies D. Lgs. 231/2001.

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. PROCESSI AI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
2. rapporti con i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni avanti l'autorità giudiziaria

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, sono tenuti a:

1. astenersi dall'indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
2. rigettare fermamente qualsiasi tentativo volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o a indurre ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
3. quando chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla Legge;
4. prestare un'attiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'autorità giudiziaria. A tal fine, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Informativa al superiore gerarchico o al Socio**: l'Esponente Aziendale deve avvertire tempestivamente il diretto superiore gerarchico o il Socio di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che lo veda coinvolto, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.
2. **Informativa all'Organismo di Vigilanza**: l'Esponente Aziendale deve tempestivamente avvertire l'OdV di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che lo veda coinvolto, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. Inoltre, l'OdV deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.
3. **Riservatezza**: l'Esponente Aziendale deve mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate innanzi all'autorità giudiziaria e al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.
4. In occasione di visite, accessi, verifiche ed ispezioni di agenti della Polizia Giudiziaria i rapporti vengano intrattenuti dal legale rappresentante della Società, o da altro soggetto munito di appositi poteri al riguardo, ed alla presenza di un secondo soggetto.
5. **Contrattualistica**: (i) formalizzare e definire in forma scritta tutte le condizioni ed i termini relativi ai contratti stipulati dalla Società con i Consulenti, Partner e Fornitori, (ii) inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello.

ARTE SPECIALE “P”: REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (Art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001);

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “P”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 286/1998 T.U. immigrazione

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di Legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Il reato è aggravato se: 1) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 2) i lavoratori sono minori in età non lavorativa; 3) i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ai sensi dell’art. 603 bis, comma 3, c.p. e cioè sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.).

La norma punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chiunque utilizza, assume o impiega, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

2. PROCESSI SENSIBILI AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. ove applicabile, selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
2. vigilanza sui lavori affidati e sulla somministrazione di manodopera;
3. rapporti con i collaboratori, fornitori e appaltatori.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali della società.

È fatto espresso obbligo di attenersi alle regole generali di seguito elencate:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di cui alla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarli;

3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge, della *policy* e delle istruzioni aziendali, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale o, comunque, al suo impiego in Società;
4. selezionare dei fornitori/appaltatori/subappaltatori, sulla base di criteri di affidabilità e professionalità e nel rispetto delle procedure adottate;
5. In caso di assunzione di personale dipendente: assicurare che il processo di assunzione sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi;
6. tenere un comportamento di assoluto rispetto delle procedure burocratiche attinenti all'assunzione di lavoratori extracomunitari, sia nell'ipotesi che gli stessi siano residenti all'estero che nell'ipotesi di lavoratori residenti in Italia al momento dell'assunzione. Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:
 - a) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
 - b) assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di Legge; assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, si applicano i Protocolli descritti nel seguente paragrafo.

4. PROTOCOLLI

Per i processi sensibili ai Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è richiesta l'applicazione dei Protocolli specifici di seguito elencati.

1. **Norme e procedure burocratiche**: la Società deve rispettare le norme di Legge e le procedure burocratiche in materia di assunzione di cittadini extracomunitari residenti all'estero o anche residenti in Italia al momento dell'assunzione/impiego.
2. **Presentazione documenti**: i lavoratori assunti o impiegati dalla Società, qualsiasi sia la forma contrattuale applicata, devono fornire copia del codice fiscale, della carta d'identità, del permesso di soggiorno e del passaporto e, più segnatamente, della documentazione tutta quanta richiesta ai fini dell'assunzione/impiego.

3. **Custodia e verifica dei documenti**: la Società deve custodire in apposito archivio o *database* la documentazione relativa ai lavoratori, nel rispetto delle normative in tema di *privacy*, e deve verificarne la validità periodicamente.
4. **Somministrazione di manodopera**: qualora la Società si avvalga della somministrazione di manodopera, deve chiedere direttamente all'agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore. Inoltre, nei contratti di somministrazione deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico del somministratore, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
5. **Appalti**: qualora la società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione dei lavori, deve chiedere direttamente all'appaltatrice la documentazione finalizzata a comprovare la regolarità dei lavoratori ivi operanti. Inoltre, nei contratti di appalto deve essere esplicitamente indicato, tra i vari obblighi a carico dell'appaltatrice, quello di verificare che ogni lavoratore extracomunitario sia munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
6. **Contrattualistica**: inserimento di un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e dal Modello adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e al Modello (es. clausole risolutive espresse, penali).
7. **Controlli in loco**: la Società deve effettuare controlli *in loco* sull'identità dei lavoratori provenienti da ditte appaltatrici o somministrati. A tal fine, i dipendenti delle ditte appaltatrici devono avere un *badge* di riconoscimento della ditta appaltatrice di appartenenza.

PARTE SPECIALE “Q”: REATI IN MATERIA DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

1. REATI IN MATERIA DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (Art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “Q”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 25 quater 1 D. Lgs. 231/2001.

Mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Tale ipotesi di reato si configura anche nei confronti di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopra indicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Il reato è attenuato se la lesione è di lieve entità. Il reato è aggravato se le pratiche di mutilazione sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Il reato si configura anche se il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società, la fattispecie di Reato di cui al paragrafo 1 non è realizzabile.

PARTE SPECIALE: REATI TRANSNAZIONALI LEGGE 146/2006

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale») ha previsto la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ad alcuni reati, nell’ipotesi in cui sussista il carattere di «transnazionalità» della condotta criminosa. I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

-

- l'associazione per delinquere, di natura semplice (Art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, DPR 309/90);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.); - favoreggiamento personale; - il traffico di migranti.

Art. 3 - Definizione di reato transnazionale.

«1. Ai fini della presente Legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

«1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

Tale reato è un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all' Art. 416 c.p. con cui astrattamente può anche concorrere.

L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale.

«Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la Legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la Legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto».

Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo e, nella maggioranza delle ipotesi, istantaneo. La condotta tipica è rappresentata da ogni comportamento, anche negativo, sufficiente a depistare o escludere le indagini di polizia non richiedendo la norma l'effettività materiale dell'azione.

Oggetto dell'attività penalmente rilevante è il comportamento, cosciente e volontario, posto in essere dal reo destinato all'intralcio dell'attività investigativa e finalizzato all'aiuto dell'autore materiale di un altro reato.

Integra la fattispecie di reato in oggetto anche colui il quale presti il suo aiuto al colpevole, al fine di sottrarlo alle indagini, quando queste non siano ancora iniziate.

La definizione di "aiuto" comprende non solo le condotte finalizzate alla creazione di barriere ostative alle indagini ma anche quelle di natura puramente omissiva; dunque, comportamenti quali il silenzio, la reticenza e la mendacità sull'identità del colpevole sono idonei ad integrare il reato in oggetto.

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto attivo pone in essere la condotta di cui all'Art. 378 c.p. rallentando o eludendo in qualche modo l'attività di investigazione. Quanto all'elemento soggettivo il reato de qua presuppone il dolo generico, cioè la volontà di prestare aiuto ad una persona ben sapendo di intralciare o ritardare le fasi investigative e di ricerca; al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto vi debba essere la precisa volontà di fornire quell'aiuto che comporta un probabile intralcio alle attività di giustizia, poiché tale aiuto integra la lesione del bene giuridico protetto, risolvendosi nell'evento e perciò nell'elemento costitutivo del reato.

Integra il reato di falsa testimonianza, previsto all'Art. 372 c.p. e non quello in oggetto, colui il quale renda dichiarazioni reticenti o del tutto false in fase processuale e non dinanzi alla polizia giudiziaria nel corso dell'espletamento di un interrogatorio.

Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

[...]

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

4.(omissis).

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, trattandosi di un reato a condotta libera ed a consumazione anticipata. Il

reato è pertanto integrato anche qualora venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato

Il reato di favoreggiamento dell'illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato di cui al comma 5 non è configurabile per il solo fatto dell'assunzione al lavoro di immigrati clandestini, occorrendo anche la finalità di ingiusto profitto, riconoscibile soltanto quando si esuli dall'ambito del normale rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera.

PARTE SPECIALE "R": REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020]

1. REATI TRIBUTARI (Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "R", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: o a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; o b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei

crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza: o a) allorché un soggetto - (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. o b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello

effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

Durante le fasi di *risk assessment* e *gap analysis*, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. emissione di documentazione afferente alla contabilità;
2. ricevimento di documentazione afferente alla contabilità;
3. predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
4. presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
5. definizione di procedure di pricing;
6. pagamento di imposte.

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali della società.

La presente Parte Speciale prevede, in particolare, l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Destinatari, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; - violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

4. PROTOCOLLI

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

3. assicurare che tutto il processo di gestione fiscale/tributario aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate prestazioni in tutto o in parte inesistenti; Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative/fiscali e degli investimenti/acquisti l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

- livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti/di acquisti, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere.
- segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione; tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Tributarî a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti:

- a) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) proporre che vengano aggiornate e/o emanate le procedure interne relative ai comportamenti da seguire nell'ambito dei processi sensibili, sulla base degli esiti delle verifiche sopra richiamate.

PARTE SPECIALE S – (REATO DI CONTRABBANDO ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020]

1. REATO DI CONTRABBANDO (Art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "S", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001.

Reato introdotto al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, preservando le risorse dei dazi doganali in quanto concorrono alla definizione del bilancio europeo.

Affinché si ravvisi la responsabilità amministrativa degli Enti, i suddetti reati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso da persone fisiche che rivestano posizioni apicali all'interno dell'Ente, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di

uno dei soggetti sopra indicati. In definitiva la responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI CONTRABBANDO

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbe essere coinvolto anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia. Durante le fasi di risk assessment e gap analysis, sintetizzate al paragrafo 3.5. della Parte Generale del presente Modello, sono stati identificati i processi sensibili, ovvero a rischio Reato, di seguito elencati:

1. Vendita, commercializzazione e scambio di prodotti;
2. Scarico e deposito delle merci e dei prodotti.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti a società del Gruppo PLT energia coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali della società.

I soggetti e i servizi coinvolti nelle attività a rischio devono:

- astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni; – rispettare le norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
- introdurre merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- introdurre merci estere via mare in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni; – introdurre merci estere via aerea in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni – scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

– asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento; – portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.

4. PROTOCOLLI

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- evitare di introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- conservare la documentazione doganale;
- non sottrarsi alle visite doganali; – pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti.

PARTE SPECIALE T (REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA ART. 25-TERDECIES ex D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 167/2017 e modificato dal D. LGS. N. 21/2018)]

1. REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25 terdecies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “T”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 terdecies D. Lgs. 231/2001.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis del codice penale).

chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

chi in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

coloro per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza ad ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi;

La norma punisce:

se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

A tal proposito, si ribadisce che, alla luce dell'organizzazione di PLT HOLDING s.r.l., alcune attività sensibili come sotto individuate vengono fornite alla Società da parte di PLT energia s.r.l. o da altre società del Gruppo.

Ne deriva che gli Esponenti Aziendali della Società potenzialmente potrebbero essere coinvolti anche a titolo di concorso nel reato commesso nell'ambito di un'area gestita principalmente dai colleghi di altra società del Gruppo PLT energia s.r.l..

Queste possono essere così riassunte:

- (i) attività di comunicazione esterna e messaggi promozionali;
- (ii) selezione e assunzione del personale e gestione del personale, anche tramite soggetti terzi.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che PLT HOLDING s.r.l. ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico.

È fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto al reato di razzismo e xenofobia di osservare in modo rigoroso le disposizioni di Legge.

A questi fini è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'Art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, nessun dipendente di PLT HOLDING s.r.l. può adottare comportamenti nell'esecuzione delle attività aziendali tali da far ritenere che vi possa essere propaganda ovvero istigazione e incitamento di razzismo e xenofobia, in modo che derivi concreto pericolo di diffondere idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e diffusione del messaggio di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

4. PROTOCOLLI

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la PLT HOLDING s.r.l. ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico.

È fatto obbligo ai soggetti impegnati nelle aree sensibili rispetto al reato di razzismo e xenofobia di osservare in modo rigoroso le disposizioni di Legge.

A questi fini è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'Art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, nessun dipendente di PLT HOLDING s.r.l. può adottare comportamenti nell'esecuzione delle attività aziendali tali da far ritenere che vi possa essere propaganda ovvero istigazione e incitamento di razzismo e xenofobia, in modo che derivi concreto pericolo di diffondere idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di istigare a commettere o commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e diffusione del messaggio di negazione, minimizzazione in modo grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

PARTE SPECIALE U DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25 septiesdecies ex D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 22 del 9 marzo 2022]

1.DELITTO CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (Art. 25 septiesdecies D. Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "U", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti in essa contemplati e indicati nell'Art. 25septiesdecies D. Lgs. 231/2001.

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

Tale fattispecie incrimina chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, nonché se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla Legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)

È punito chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si approprii di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda

beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)

È punito chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. È inoltre punito chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)

La norma punisce: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)

L'articolo in esame punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della Legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)

È punito chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di Legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)

È punito chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Fuori dei casi di cui al primo comma, è inoltre punito chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

È punito: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società, la fattispecie di Reato di cui al paragrafo 1 non è realizzabile.

PARTE SPECIALE V RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [ARTICOLO AGGIUNTO dalla LEGGE n. 22 del 9 marzo 2022].

1. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “V”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati nell’Art. 25 septiesdecies D. Lgs. 231/2001.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art.518 duodecies, 635 e 639 c.p. Legge n. 6 del 22 gennaio 2024 “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società, la fattispecie di Reato di cui al paragrafo 1 non è realizzabile.

PARTE SPECIALE Z FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25 quaterdecies ex D. Lgs. 231/01)

1. REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25 quaterdecies ex D. Lgs. 231/01).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "Z", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati nell'Art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 ex Legge 401/1989)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività gioco o di scommessa (Art. 4 ex Legge 401/1989)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la Legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.

2. FATTISPECIE NON REALIZZABILE

Tenuto conto delle attività svolte dalla Società, la fattispecie di Reato di cui al paragrafo 1 non è realizzabile.